



LIBRO SECONDO

DELLE CAUSE CIVILI

Della giurisdizione ed ufficio dei Signori Capitani in Civile.

RUBRICA I.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che i Signori Capitani della Terra di San Marino, che pro-tempore eserciteranno il loro ufficio, sieno, e s'intenda che sieno giudici ordinari delle prime cause civili di ogni specie, le quali si agitassero in qualunque modo e qualità, e per qualunque ragione, e causa, e fossero tanto fra le particolari persone, quanto fra le comunità, università, o collegi, sia vicendevolmente fra loro, sia anche fra forastieri, e cittadini e abitanti della suddetta Terra, e suo Territorio, contado e distretto, i quali fossero fatti convenire in qualunque modo dai forastieri, ed eziandio fra i forastieri, che avessero contratto, o quasi, nella predetta Terra e Territorio, contado e distretto di essa. Di tutti questi Contraenti, o quasi, a ragione dei quali accadrà che si agisca o si sia convenuto in essa Terra, e suo Territorio, contado e distretto, sieno Giudici ordinari, come sopra, i Signori Capitani, coll'autorità di conoscere, terminare e sentenziare, ed eseguire debitamente esse sentenze date tanto da loro, quanto dai loro predecessori in ufficio, come eziandio le sentenze, e gli arbitrii, e gli arbitramenti, e i lodi qualunque degli arbitratori e degli arbitramentatori. Nonchè di multare altresì e di punire tutti, e singoli quelli che non ubbidissero loro nelle cose, che spettano al loro ufficio, e che fossero opportune alla cognizione ed espedizione delle cause civili.

Del rifiuto e della suspicione dei Signori Capitani.

RUBRICA II.

Giacchè poi qualche volta per diverse cause i suddetti Capitani costituiti giudici, come sopra, vengono rifiutati come sospetti, benchè abbiano competenza di giurisdizione separatamente, ed in solido, stabiliamo, ed ordiniamo, che qualunque persona comparendo avanti ai Signori Capitani, sia che sostenga la parte di attore, o di reo, non possa rifiutare ambedue i Capitani come sospetti, per qualunque ragione di rifiuto, anche approvata da diritto comune, ma rifiutatone legittimamente uno, sia tenuto di proseguire avanti all'altro la causa sia civile, sia criminale, di qualunque specie e qualità, se in ciascuno dei due Capitani non cada una grandissima, e quasi notoria suspicione, per la quale allora vogliamo che si stia alla dichiarazione del Consiglio dei XII della Terra di S. Marino.

I quali Consiglieri tutti, o la maggioranza di essi, possano a loro piacere e volontà rigettare, se sembrerà loro giusto, le dette suspicioni, rifiuti, ed eccezioni declinatorie di giurisdizione, diversamente, a loro piacere e volontà, possano aggiungere, eleggere e deputare un aggiunto, il quale insieme coi Capitani, o secondo la dichiarazione di essi Consiglieri sulla nominata

suspicione, insieme col Capitano meno sospetto, rimuovendo del tutto l'altro o piu' sospetto, essa causa conosca, termini e decida.

Per questi sospetti, rifiuti, e declinazioni di giurisdizione si stia, come si è detto, al Consiglio dei XII, rimosso al tutto ogni appello, anche giusto, e non frivolo, e qualunque altro ricorso. Delle citazioni e del modo di citare nelle Cause Civili.

RUBRICA III.

Pigliando principio i giudizi da quella parte che il Pretore pubblicò intorno al chiamare in giudizio: perciò stabiliamo, e con la presente Legge confermiamo, che colui che intende di agire o di sperimentare azione puramente civile o mista, sia tenuto di far citare davanti ai Signori Capitani della nostra Terra di San Marino, o avanti uno di essi, colui contro il quale intende agire o sperimentare, nel modo e nella forma sottoindicata, cioè:

Se il reo convenuto sarà abitante della nostra predetta Terra, o suo Contado e Distretto, o sarà forastiere, e qui trovato, l'attore possa farlo citare personalmente un'ora per l'altra giuridica, e basti.

Se poi non sarà citato personalmente, lo faccia citare con altra citazione come personalmente, o alla casa della sua solita abitazione, ed in un'ora per l'altra giuridica. In modo però che ambedue le citazioni sieno contigue, nè di un intervallo maggiore di un giorno fra l'una e l'altra.

Le dette due citazioni se si trovasse essere state fatte ambedue alla casa, non si possano fare in uno stesso giorno. Se poi esso reo convenuto, o da convenirsi fosse forastiere, o non abitasse nella anzidetta Terra, Curia e Contado e Distretto di essa, in questo caso l'attore abbia l'obbligo di far citare il reo medesimo due volte alle finestre, o alle porte del palazzo, ossia Casa del Comune, dove gli anzidetti Signori Capitani rendono ragione, per mezzo del pubblico Piazzaro del Comune, con alta ed intelligibile voce o con un editto, assegnando per qualunque citazione al sopradetto assente e citato un termine competente a comparire e rispondere, da determinarsi e stabilirsi ad arbitrio degli stessi Signori Capitani, considerata la distanza del luogo di abitazione dello stesso reo, in modo che la stessa citazione possa verosimilmente pervenire a notizia del reo convenuto e citato, e questi possa comodamente comparire. E se lo stesso reo tanto cittadino, od abitante, quanto forestiero, uno o piu' fossero trovati in giudizio avanti i Signori Capitani sedenti pro-tribunali, a render ragione, ed esso attore farà, ed avanzerà la sua petizione, sia ascoltato, ed esso reo presente sia tenuto a rispondere, e allegare sue ragioni, non ostante che non sia stato citato nel modo e nella forma predetta. E le citazioni di tal fatta valgono, e tengano, ed abbiano pienissimo vigore, purchè almeno uno dei Capitani abbia comandato al reo sorpreso ivi, e presente, anche non citato, di non allontanarsi, e se si allontanerà possa l'attore procedere come contro un contumace. E questa forma di citare abbia luogo nelle prime citazioni di quelli che altro non sono stati in giudizio per la causa medesima. Ma nelle altre citazioni da farsi nel procedimento della causa basti solo un'unica citazione, o personale, o alla casa, o alle finestre, secondo la varietà dei casi e delle persone di cui si fa menzione di sopra.

Del modo, e della forma di procedere per l'eredità giacente.

RUBRICA IV.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che chiunque intende di agire contro l'eredità giacente sia tenuto di far citare in generale tutti i singoli quelli che pretenderanno di essere eredi della suddetta eredità, od altrimenti stimeranno in qualunque modo essere loro interesse fino a che entro il termine da stabilirsi ad arbitrio dai Signori Capitani, considerate, come sopra, la distanza dei luoghi, debbano, avanti agli stessi Signori Capitani, o ad uno di loro comparire ad adire l'eredità, o a dire e contraddire quello che vogliono e possono, perchè non si debba procedere a dare il Curatore alla sunnominata eredità. Tale citazione si debba fare alle finestre del Palazzo del Comune, o con editto da affiggersi alle stesse porte del Palazzo due volte successive, senza alcun intervallo di giorno giuridico.

Fatte, come si dice di sopra, queste citazioni il reo si ritenga in tutti gli anzidetti casi per legittimamente citato, talchè contro di lui così citato, e non comparente si possa procedere oltre come contro un contumace, accusate le contumacie, cioè alla dazione del succitato Curatore, il quale dovrà essere fra i piu' prossimi del defunto, e se questi prossimi non si trovassero, allora sia, ed esser debba quello che sarà eletto dalla maggioranza dei creditori. Questo Curatore abbia obbligo di fare un inventario di tutti i beni della anzidetta eredità giacente, e per suo salario, e mercede abbia, se sarà stato curatore un anno o piu', sei denari per ogni lira del valore di tutta l'eredità, e se sia stato curatore per meno tempo, abbia per suo salario solo la metà del salario sopraindicato. Se per avventura il reo e l'erede, che compare scia poscia non allegherà e proverà un giusto e legittimo impedimento, nel qual caso il giudizio agitato col Curatore valga e tenga sino a quel tempo, e da indi in avvenire si prosegua con lo stesso erede, e s'intenda esser finito l'ufficio di esso Curatore. E questo valga, se non apparirà che accordo fraudolento sia stato fatto tacitamente od espressamente col detto Curatore, provato il quale tutto il giudizio si renda nullo. Esso Curatore poi in principio della sua amministrazione debba solennemente giurare sui santi Evangelii, toccando con mano le scritture, di dover operar bene e legalmente, e detta eredità, e beni di essa amministrare, e far l'utile, e il disutile tralasciare, e nella fine render conto fedele dell'amministrazione colla restituzione del residuo ecc.

Del modo di procedere nelle Cause Civile non eccedenti la somma di lire dieci.

RUBRICA V.

Le Cause Civili piu' brevi, e minime, cioè non eccedenti la somma di dieci lire di danari, citato il reo, come sopra, possano e debbano trattarsi, conoscersi e terminarsi avanti ai Signori Capitani, o innanzi ad uno di loro, e da essi trattarsi sommariamente, semplicemente, senza strepito, e figura di giudizio, senza libello ed alcuna contestazione di lite, e senza alcun giuramento di calunnia, od altri ordini di giudizi, solennità anche sostanziali, sia che il reo comparisca, sia che non comparisca. E tali cause possano i sullodati Signori Capitani deciderle per mezzo di giuramento da deferirsi o all'attore, o al reo, o a chi di loro sembrerà e piacerà meglio, attendendo a ciò che è piu' verosimile, e considerata la qualità delle persone. E se una parte per la decisione della causa deferirà il giuramento all'altra sopra la verità delle cose intentate e proposte, la parte a cui sarà stato deferito il giuramento sia tenuta a giurare, od a riferire il giuramento, diversamente si presuma che sostenga una mala ed ingiusta causa, e si abbia per reo confesso, e decada affatto dalla causa.

I Capitani poi che non avranno osservate le predette forme, sieno condannati dai loro successori a pagare al Comune la parte del doppio della quantità e valore della cosa anzidetta.

Dell'abbreviare le liti, e del modo di procedere nelle Cause Civili.

RUBRICA VI.

Affinchè i sudditi della nostra Repubblica sieno liberati dai travagli ed incomodi che sogliono apportare i lunghi litigi, è nell'intento nostro di troncare i sotterfugi delle parti e le inutili dilazioni.

Adunque comandiamo che per l'avvenire gli ordini e i decreti, che si scriveranno di sotto, sieno inviolabilmente osservati, ed i contravventori sieno puniti con quelle pene che loro sono specificatamente indette a suo luogo, nonostante le leggi, gli statuti, le consuetudini, e qualunque altra cosa faccia in contrario.

Ed in primo luogo. Che i giudici debbano sedere nel luogo solito della ragione tutti i giorni giuridici, non feriat in onore di Dio dal precetto della Chiesa, o dal Vescovo, o ad utilità dell'uomo, secondo la disposizione degli Statuti e dei Decreti della Repubblica Sammarinese, ed ivi nelle ore congrue dare le sentenze.

Che tutte le cause sieno sommarie, ed in esse si proceda solo vista la verità, e non osservata la forma delle solennità giudiziarie.

Che perciò non si debba fare il libello solenne, e se sarà fatto solenne, abbia forza soltanto di semplice petizione, nè si possa dire nullo, quando contenga la sostanza del fatto, anche in modo di supplica.

Che al reo si dia copia di tale petizione, a sue spese, se la vuole, col termine di cinque giorni utili a rispondere ed eccepire; dichiarando che le eccezioni generali, senz'altro, s'intendano sempre opposte e replicate. Che si debba decretare all'attore la copia delle eccezioni, se la chiede, col termine di due giorni utili, e non piu', a rispondere, e fatta la risposta non si abbia a dare alle parti un nuovo termine a replicare, ma le repliche si possano fare cogli atti, e con la produzione di altre scritture, che accadesse di dover proporre nel procedere oltre.

Che l'attore non soggetto alla nostra giurisdizione, il quale per disposizione del diritto comune, o dello Statuto, fosse costretto di dare sicurtà di proseguire la lite, e di rifare le spese in caso di soccombenza, se afferma con giuramento di non trovare il fidejussore, debba, come forastiere, essere ammesso alla cauzione giuratoria, purchè non sia riconvenuto, nel qual caso sia obbligato di dar sicurtà, secondo la forma del diritto comune, o municipale. Se però tale riconvenzione non sembrasse al giudice affettata, e solo per impedire all'attore di non potersi valere del privilegio di siffatta cauzione.

Che tutte le eccezioni, qualunque siano, e tutto quello che potesse procedere dall'ufficio del giudice, s'intendano riservate senz'altra interlocutoria nella fine della lite da decidersi insieme col punto principale, fuorchè le eccezioni d'incompetenza, di suspicione del giudice, di transazione, di lite finita o pendente innanzi ad altro giudice, e di mandato. Meno queste eccezioni, tutte le altre eccezioni simili siano riservate e si abbiano per riservate.

Che la cognizione dell'incompetenza o della suspicione del giudice spetti solo al General Consiglio di questa Repubblica e non ad altri.

Che opposte una o piu' eccezioni non riservate come sopra, si dia un termine di quattro giorni utili in comune all'una e all'altra parte per provare ciò che ad esse eccezioni appartiene, in merito delle quali il giudice sia tenuto di decidere nel termine di altri cinque giorni.

Che se il giudice avrà interloquito che l'attore o il reo non abbia legittimo mandato, sia tenuto nel pronunciarsi di esprimere tale mancanza. Ed in tal caso gli atti che sono stati fatti prima rimangono validi, nè sia lecito appellare da tale sentenza interlocutoria. Tuttavia quando una parte volesse proseguire ancora la lite, il Procuratore debba produrre un nuovo mandato riformato, conforme al tenore della sentenza: chi poi desiste dalla lite sia in obbligo di rifondere le spese alla parte.

Che si assegnino alla Parti ad arbitrio del giudice uno o piu' termini probatorii, i quali però non eccedano i quindici giorni utili per la prima, seconda e terza dilazione. Concediamo eziandio al Giudice autorità di abbreviarli, secondo la ragione da esprimersi da lui nella sentenza.

Che oltre i sopraindicati termini probatorii si debbano concedere scritti esaminatori a coloro che avessero testimoni da lontano, nei casi permessi dalla legge, ricevuto in prima dalla parte istante il giuramento, che gli scritti non furono chiesti calunniosamente, ed assegnandogli il termine di un giorno per ogni venti miglia di distanza dal luogo, sì nell'andare, che ne ritornare.

Che quando il progresso di causa apparirà che il sopraindicato scritto fu chiesto calunniosamente, il Giudice in questo caso, debba condannare la parte che lo chiese alla metà del valore della cosa, di cui si fa la lite, in modo però che in ogni caso non ecceda la somma di scudi cinquecento. Che se la cosa non avesse prezzo, alla pena di cinquanta scudi d'oro da applicarsi la metà al Fisco della Repubblica, e l'altra metà alla parte, contro la quale saranno stati prodotti gli scritti. Ed inoltre alla rifazione dei danni e degli interessi, che avrà sofferto. E quando fosse accaduto per colpa del Procuratore, sia privato, come sopra, di tale ufficio, e sia astretto a rifare i danni e gl'interessi.

Che il giudice tanto di prima, quanto di seconda istanza possa raffrenare d'ufficio e rigettare i capitoli, le posizioni, e gli interrogatorii che non hanno attinenza colla causa, i quali ancora s'intendano rigettati anche dal progresso della causa ulteriore, senz'altra interlocutoria, nè da tale procedimento si possa appellare. Ma il secondo Giudice, se troverà che sia stato fatto qualche errore dal primo, lo possa da sè stesso correggere.

Che quando il Procuratore avrà un mandato sufficiente per rispondere alle posizioni, non si abbia a ricercare la risposta del principale assente. Ma se poi si dovesse esigere la stessa risposta del principale per difetto di mandato, si trasmettano le posizioni allo stesso assente a spese di chi le pone, se però chi deve rispondere non si fosse assentato dopo promosso il giudizio. Nel qual caso egli sarà tenuto alle spese, assegnandogli il termine di tre giorni utili per rispondere, dopo che le posizioni saranno pervenute al luogo dove dimora chi deve rispondere, e di un giorno corrente per ogni venti miglia di distanza dal luogo, tanto in andare, quanto in ritornare.

Che quello il quale domanda che si risponda a proposizioni calunniose, sia condannato alla multa di cento lire da applicarsi per metà alla parte, e l'altra al Fisco, nonchè sia condannato a pagare gl'interessi alla parte, e se chi domanda sarà procuratore od avvocato sia condannato alla pena della privazione dell'ufficio, ed ugualmente sia tenuto a rifare i danni e gl'interessi della parte. Con queste pene eziandio sia punito rispettivamente chi risponde alle proposizioni, se oserà, con evidente calunnia, negare quello che è notorio.

Che i compromessi che si facessero tanto per volontà, quanto per necessità s'intendano e debbano durare sinchè dagli Arbitri non sia proferito il Lodo o la Sentenza, purchè il termine

non passi quello di un'istanza, la quale si dichiara che sia ordinaria delle altre cause, se però le stesse parti nel compromesso non l'avessero resa piu' breve.

Che scaduto il termine probatorio, il processo debba intendersi pubblicato senza altra dichiarazione del giudice, e si stabilisca la copia del processo alle parti che la chiedono col termine di cinque giorni correnti dal giorno della copia avuta, per concordare, ed opporre, e di quattro giorni utili per provare le opposizioni.

Che il termine per allegare sia di dieci giorni correnti all'una e all'altra parte.

Che il Cancelliere debba segnare di propria mano il giorno della causa, in cui sarà stato consegnato al Giudice il Processo per la definizione. Questi poi abbia il termine di venticinque giorni correnti a proferir la sentenza, nè possa esser prolungato se non dal Consiglio dei XII, e per giusta ragione.

Dichiarando che non si creda che il Giudice abbia soddisfatto al suo debito nello spedire la causa conforme al termine prescrittogli, quante volte assolvesse il reo dalla osservanza del giudizio, fuori dei casi permessi dalla legge.

Che non siano dovute al Giudice tanto in causa civile quanto in criminale le sportule se non dall'attore e dal reo forastieri, dimoranti fuori della giurisdizione sammarinese, o nelle cause delegate, le quali però non vadano secondo il diritto ordinario al giudice, tanto in prima, quanto in seconda istanza, o quando i giudici eletti dalle parti, o delegati dal General Consiglio, non fossero ufficiali stipendiati e pubblici.

Che i giudici nelle cause civili abbiano per sportula, fino alla somma di cinquanta scudi, uno scudo, sino a cento scudi, due scudi, sino a cinquecento, cinque scudi, e per qualunque altra somma maggiore, dieci scudi. Nelle cause esecutive e sommarie, secondo la legge comune, abbiano la metà della tassa soprascritta.

Nelle altre cause poi che non contenessero una determinata somma, o che non avessero un valore, cinque scudi. Per le interlocutorie poi che avesser forza di definitiva, le sportule non passino la somma di due scudi d'oro.

Dichiarando che le medesime non siano dovute nelle esecutive se fossero state allo stesso giudice pagate nell'articolo principale. Che nelle cause criminali in cui si tratta solo di pena pecuniaria, si osservi quel che fu sancito di sopra nelle civili.

Nelle cause capitali poi di diritto comune o municipale, le sportule sieno di dieci scudi d'oro. E nelle altre, in cui dai nostri Decreti o Statuti si dovessero imporre pene corporali anche capitali, di cinque scudi.

Questa tassa in qualunque dei sopradetti casi non possa essere maggiore, sebbene la causa in sè contenesse piu' e diversi capi e piu' fossero gli attori e i rei dello stesso ricorso. Quando poi intervenissero piu' giudici, il pagamento, tanto in civile, quanto in criminale, si raddoppi.

Che in tutte le cause civili i Capisoldi restino sotto la disposizione della nostra Legge, che parla di questa materia.

Che qualunque Giudice ricevendo sportule indebite, o piu' di quello che è stato superiormente tassato, sia astretto ogni volta alla pena del doppio, da applicarsi la metà al Fisco, e la quarta all'Esecutore, e a restituire alla parte la semplice somma sborsata.

Che scaduto il termine del Ricorso, prescritto dalle nostre Leggi, s'intenda perento senz'altra sentenza. Nè l'attore possa essere udito se non per Rescritto del General Consiglio, e rifatte le spese. E quando fosse perento per causa del giudice, si possa agire contro di esso per i danni e gl'interessi, come anche contro gli Arbitri, e gli Arbitratori, che in ciò avessero mancato.

Che i Procuratori sieno tenuti sotto pena della privazione dell'ufficio, e della perdita del salario, allegare, scaduti i termini statutari, la perenzione dell'istanza, nè possano da sè stessi supplire a questa mancanza.

Che non si possa appellare da qualunque semplice interlocutoria, nè trattare della nullità, quando l'allegato gravame potesse ripararsi nella definitiva sentenza.

Nè sia ammesso l'appello dall'interlocutoria frivola o calunniosa, chè, se sarà ammesso, il temerario che si appella sia condannato alla pena di venticinque lire, da applicarsi alla Camera della nostra Repubblica. E se sarà Procuratore, gli si aggiunga la pena della sospensione dall'ufficio a beneplacito del nostro General Consiglio. Se però tale appello sia stato dichiarato tale dal secondo Giudice. Dalla dichiarazione del quale non si possa appellare, ma soltanto ricorrere allo stesso General Consiglio per dimandare la revisione.

Che nelle cause di appello si osservino i nostri Statuti speciali intorno al tempo d'interporre, introdurre, giustificare ed impugnare, e di proseguire l'appello, e nei casi ommessi dagli Statuti, si debba osservare il disposto del diritto comune.

Che nelle Cause Civili, si debba procedere oltre, benchè in progresso, per istanza di una parte, diventassero criminali, data però dall'attore un'idonea sicurtà, in forma di deposito, di restituire ciò che nel giudizio civile avrebbe conseguito, insieme colle spese, in caso che nel criminale soccombesse.

Che gli appelli dalle sentenze date nelle Cause delle Colte pubbliche, delle vie, dei ponti, dei fiumi, degli alimenti futuri, delle mercedi quotidiane, e di altre di simil natura, non ritardino l'esecuzione, ma producano soltanto l'effetto devolutivo.

Che per l'eccezione dell'appello non debba ritardarsi il corso della causa non terminata, nè per procedere piu' oltre, s'intenda rigettata tale eccezione; ma quando debba farsi tale dichiarazione, resti in arbitrio del Giudice.

Che l'esecuzione di sentenze conformi, o di quelle che fossero passate in cosa giudicata, non debbano essere ritardate col pretesto della restituzione in intero, della compensazione di crediti non liquidi, della ritenzione di miglioramenti non liquidi, o di simili cose, prestata però da colui che domanda l'esecuzione idonea sicurtà di riporre ogni cosa in pristino, nel caso che la sentenza fosse revocata, liquidato il credito della parte e provati i miglioramenti.

Che quelli che vogliono adire l'eredità col beneficio della Legge e dell'Inventario, abbiano prescritto il tempo di quindici giorni a deliberare e a fare l'inventario dei beni esistenti nel luogo dove si fa il giudizio, e gli altri di fuori abbiano di piu' un giorno per ogni venti miglia sì per andare che per tornare, e per tale validità basti la presenza di un notaro, che di ciò si roghi con due testimoni. In modo però che in esso si ponga tutto quello che si deve notare, e la

citazione nominativamente di tutti i Creditori e dei Legatari, che saranno certi, e degli incerti con un editto alle porte del palazzo del giudice senz'altra solennità di giudizio, e per tale beneficio l'Erede non possa conseguire altro comodo ed utilità, se non che non deve essere tenuto oltre le forze ereditarie, nè dare in pagamento ai Creditori altro che i beni ereditarii conforme la disposizione del diritto comune in questo particolare.

Che nessuno possa esser giurato sospetto per una somma minore di dieci scudi d'oro, e se l'attore non avrà prima con giuramento affermato innanzi al Giudice di avere il debitore per tale, e che nel luogo del suo foro non possenga beni liberi, sino alla quantità del suo credito. Arrestato poi, quando il reo avrà data la sicurtà di stare in giudizio, e di pagare il giudicato, debba subito essere messo in libertà. Ma se non potrà prestare la fideiussione, si assegni all'attore un termine di cinque giorni utili a provare il suo credito, e a giustificare le cause di sospetto che ha messo innanzi per ottenere la cattura. Passato questo termine, il Giudice debba dare la sentenza, e quando avrà trovato che la cattura sia stata fatta senza le cautele volute superiormente, o senza che quelle siano state giustificate (benchè munite di giuramento) sia tenuto a dichiararla nulla, benchè constasse del credito, e a condannare l'attore e rifare alla parte le spese, i danni e gl'interessi.

Che tutte le premesse provvisioni si debbano osservare nelle cause pendenti nei termini che convengono alla qualità di esse.

Che i termini prescritti da tali Decreti per ciascun atto siano inviolabilmente osservati, se per una speciale disposizione delle Nostre Leggi, non ne fossero prefissi dei piu' brevi. Nei quali casi vogliamo che esse Leggi sieno osservate per la sollecita espedizione delle cause ecc.

Del modo di procedere, quando del debito apparisca un pubblico Istromento, o Testamento, od altra ultima volontà.

RUBRICA VII.

Le Leggi Naturali e Civili proclamano, che i patti e le convenzioni redatte specialmente in pubblica forma, si debbano osservare, e si debba procurare con ogni diligenza che le cose che sono state promosse si debbano eseguire.

Perciò con la presente Legge confermiamo, ed ordiniamo, che se alcuno citerà innanzi ai Signori Capitani qualche suo debitore, e chiederà da lui qualche somma o cosa certa per qualunque causa legittima, e produrrà un istromento pubblico, non abolito, non cancellato, nè in alcuna sua parte vizioso, contenente la promessa, o l'obbligazione di essa somma, o cosa chiesta, i Signori Capitani decretino al reo convenuto la copia della domanda, e dell'istromento, e gli assegnino il termine di cinque giorni utili da computarsi dal giorno, che gli è stata data, ed offerta la copia, per opporre e provare contro detto istromento, e contro esso creditore tutte le eccezioni in qualunque modo a se utili, o che in qualche maniera possono competere contro esso istromento prodotto, ed il creditore.

Che se entro detto termine non opporrà, e non proverà le opposizioni, il sunnominato debitore sia astretto realmente e personalmente al pagamento di tal debito, e cosa richiesta, a volontà del creditore, finchè non sia stato pienamente soddisfatto della quantità dimandata e delle spese legittimamente fatte. E le predette cose abbiano luogo, sia che le richieda colui a cui è stata fatta la promessa o l'obbligazione contenute nell'istromento stesso, sia che domandino i suoi eredi, o successori universali, sia chi ha i diritti cedutigli da lui, e sia che chieda contro chi ha promesso e sia obbligato nell'istromento, o contro l'erede e il successore universale, o

particolare di lui in quota per la parte proporzionale. E se esso creditore vorrà piuttosto che gli si dia per la contumacia del debitore il pegno, od usare altro modo e causa, che quella della via della cattura personale, allora mostrato il pubblico istromento del debito, si proceda nel dare e vendere, e ritenere esso pegno, e si osservi la forma della Legge, che parla del modo di procedere nelle cause civili contro i contumaci, e del dare ed osservare i pegni. Le quali cose tutte nella presente Legge non abbiano luogo nei contratti di mutuo o di deposito degli Ebrei, o degli usurai manifesti, e per usurai manifesti s'intendano quelli che tali sono considerati per pubblica fama, la quale basterà che si provi con quattro testimoni. Vogliamo di piu', ed ordiniamo, che il predetto modo di procedere si osservi, ed abbia luogo anche quando si richiede l'esecuzione della Sentenza, o del Lodo, se lo vorrà il creditore, ed anche quando dall'erede, o fidecommissario, istituito, o sostituito, o dal loro erede, si chieda qualche cosa per testamento, o per altra ultima volontà, della quale, o del quale apparisca per mezzo di Rogito un pubblico testamento. E se per parte dell'agente si dubitasse per quale e quanta parte uno fosse erede, si possa da esso far domanda su di ciò, a cui dal convenuto si debba rispondere e dall'agente provarsi, senza libello, contestazione di lite, e giuramento di calunnia, od altra solennità di Legge. Per questo però non neghiamo che l'erede scritto non possa usare del beneficio L. fin C. de Edict. Divi Adri. Toll. (Cod. VI, 33, 3) del quale se vorrà valersi, allora vogliamo che si osservi il diritto comune.

Dei precetti da farsi contro i rei confessi.

RUBRICA VIII.

Decretiamo, ed ordiniamo, che se alcuno in giudizio innanzi ai Capitani a petizione del suo creditore, o procuratore del medesimo avrà confessato il debito che gli si chiede, i Signori Capitani siano obbligati, e debbano subito far precetto al confesso che dentro il termine da assegnarglisi ad arbitrio loro, considerata la condizione delle persone, e la qualità e quantità del debito, debba pagare, in modo però che il detto termine non ecceda lo spazio di dieci giorni.

Apponendo al debitore che non paga in detto precetto fatto a loro arbitrio espressa pena, che irremissibilmente essi siano tenuti esigere dallo stesso, se non avrà ubbidito al precetto stesso, quando sarà stato accusato dal creditore, e ciò nonostante esso debitore sia astretto a pagare il suo creditore.

Dichiarando che simile precetto dopo tre anni si ritenga annullato e di nessuna forza e momento, ed affatto abrogato, fermi però i diritti di essi creditori.

Dell'esecuzione dei precetti.

RUBRICA IX.

Perchè le Leggi proibiscono che da questioni non nascano questioni, stabiliamo, ed ordiniamo, che i precetti di pagare qualche somma di danaro, o di fare alcun'altra cosa a petizione di un altro, si mandino alla debita esecuzione ad istanza di coloro a richiesta dei quali sono stati fatti, contro quelli per cui furono emanati, o loro eredi, col citare soltanto una volta lo stesso debitore, o suoi eredi, col costringere anche personalmente il debitore stesso, od eredi, e col pronunciare, senza alcuna presentazione il libello, od altra solennità di giudizio, visto il precetto prodotto, che debbasi concedere ad esso creditore di pignorare i beni del debitore a scelta del creditore stesso. Il reo però, se comparendo lo domanderà prima di ogni altra cosa, abbia il termine di cinque giorni a fare opposizione al suddetto precetto, contro il quale però

non possa opporre, se non l'eccezione di falsità e pagamento in tutto o in parte, o di altra liberazione, transazione, cosa giudicata, compensazione di altro debito, provato per pubblico istromento, o per prescrizione. La quale, e le quali eccezioni esso reo abbia obbligo di fare, e provare entro detto termine, ed i Signori Capitani, su di quelle, o sopra una di quelle, nel conoscere e decidere procedano sommariamente, riguardando la sola verità del fatto.

Che se esso reo avrà opposto quella, o quelle eccezioni, e non le avrà provate, sia condannato alla multa di venti soldi di denari, da applicarsi alla Camera del Comune, ed al creditore rifaccia le spese legittime, i danni e gl'interessi. Le altre eccezioni poi, come vane e frivole, non siano ammesse.

Del modo di procedere nell'esecuzione della Scrittura privata, e che forza abbia.

RUBRICA X.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che le scritture private si ritengano in tutto e per tutto contro chi le ha scritte di propria mano, e suoi eredi, e successori, per pubblico ed autentico Istromento, tanto per farne l'esecuzione a richiesta di quello a cui interessa, o del suo Procuratore, quanto alla prova delle sue regioni nelle cose contenute in essa Scrittura, ancorchè in questa non fosse stata espressa alcuna causa di confessione, o di obbligazione; purchè però sia stata almeno sottoscritta da esso scrivente, e legittimamente riconosciuta, e così chiaramente contenga il fatto, o l'operato, la confessione, o l'obbligazione così chiaramente, che da essa possa conoscersi la verità.

Nè contro quella possano opporsi alte eccezioni, se non quelle che siano concesse contro un pubblico ed autentico Istromento, e contro un Precetto, o Lodo, e Sentenza, e se si opporranno, per autorità del presente Statuto, si abbiano per nulle, frivole, e vane.

E se per avventura accadesse che da esso scrivente si negasse in giudizio che quella scrittura fosse stata fatta di sua mano, allora fatto in confronto della scrittura da due notari della Terra di San Marino, da scegliersi dagli stessi Signori Capitani, effettivamente, senza alcuna solennità di legge, se a relazione degli stessi Notari, chiamati prima al giuramento di bene e fedelmente riferire, diranno ed asseriranno che quella Scrittura è stata scritta di mano di colui, contro il quale sarà prodotta, il predetto scrivente non abbia alcuna eccezione da fare contro essa Scrittura, e perciò possa personalmente essere trattenuto a volontà del creditore, sino all'intero pagamento di quanto si contiene in essa scrittura, e delle spese legittimamente fatte, ed oltre a ciò di cento soldi da pagarsi per pena al Comune.

Lo stesso diciamo degli eredi, e dei successori di esso scrivente, che negano e che sono obbligati per vigore di detta scrittura, purchè però si assegni loro il termine di tre giorni a consigliarsi ed informarsi, e deliberatamente rispondere su di essa.

Le suddette cose però non abbiano luogo per i minori di venticinque anni, che scrivono senza le solennità volute dalla Legge nei contratti dei minori.

E quello che è stato detto di sopra della Scrittura fatta di mano propria, abbia luogo altresì nelle scritture private scritte da mano di terza persone, però sottoscritte da due testimoni, e da essi riconosciute o comprovate legittimamente per il confronto della scrittura, come sopra.

Del modo di procedere contro il contumace.

RUBRICA XI.

Perchè nessuno possa vantarsi della sua contumacia, decretiamo, ed ordiniamo, che se qualcuno sarà citato secondo la forma dello Statuto, cioè una volta personalmente, o due volte in diversi giorni alla casa della sua solita abitazione, e non si presenterà, quando però l'attore comparisca nei termini voluti dalla legge, ed accusi la contumacia di quello che è stato citato, i

Capitani possano e debbano contro il suddetto citato, entro dieci giorni prossimamente successivi, se l'ultimo giorno sarà stato giuridico, diversamente anche nel primo giorno giuridico successivo, pronunciare e dichiarare contumace il sunnominato reo convenuto, e per causa della contumacia debba essere debitore della somma domandata, e perciò allo stesso attore si debba concedere il sequestro sui beni di esso contumace, secondo la forma della dimanda dell'attore, ricevuto prima però da esso il giuramento, che non chiede con animo di calunnia, e che non è stato soddisfatto in tutto o in parte di ciò che domanda.

Dichiarando che nel pronunciare la contumacia si possa anche ordinare il sequestro, o in seguito dentro dieci giorni, a talento del Giudice o dei Capitani. Questo sequestro si conceda e si ordini dai Signori Capitani, e si faccia per mezzo di messo, a suo arbitrio ed elezione, e non del debitore; conforme la sentenza dei Signori Capitani, sui beni di esso contumace, se si agisca contro di lui con azione personale, primariamente sui beni mobili, in secondo luogo sugli immobili, ed in terzo luogo sui crediti, ragioni ed azioni, che valgono la somma o la stima chiesta, e un terzo in piu'. Nel qual sequestro esso attore sia in possesso della cosa per conservarla, ed aspetti quindici giorni se la quantità sarà di quindici lire, o da indi in giu', o roba la cui stima ascenda alla suindicata somma.

Se poi sarà piu' di quindici lire, aspetti per un mese, passato il quale esso reo sia citato a sciogliere il sequestro, e se non verrà, il detto sequestro si subasti sulla pubblica piazza, dove il banditore, o il trombetta pubblicherà che la tal cosa dei beni del tale fu data in sequestro al tale, per tanta quantità: chiunque vuol comprarla, od intende opporre qualche cosa contro il sequestro, comparisca avanti ai Signori Capitani dopo due giorni, od usando altre simili parole. Questo bando si faccia in tre diverse volte, ed in ciascheduna si assegni un termine di due giorni.

Dichiarando ancora che in ogni bando, ed ogni volta, si debba sempre esprimere, che la si darà al maggior offerente, e che diversamente si procederà sul pegno, a tenore di legge, e così si osserverà.

Scaduti questi termini, se si ritroverà uno o piu' compratori, si venda dai Capitani e dalla Curia al maggior offerente, e sulla quantità e prezzo della cosa, come sopra venduta si paghi il debito all'attore e gli si restituiscano le spese legittime.

Ma se non si trova il compratore, oppure si trova, ma che non voglia dare il giusto prezzo, allora si citi il reo a curare di costituire uno o due stimatori a far la stima della cosa sequestrata, e se non comparisce, o comparisce, ma non rifaccia le spese legittime, i Signori Capitani eleggano uno o due uomini legali, che previo giuramento debbano stimare detta roba sequestrata, e secondo la loro stima i Signori Capitani debbano darla in pagamento allo stesso attore conforme al secondo decreto per la somma dimandata o per la stima della cosa dimandata, e per i danni e le spese legittime. E se resterà qualche cosa del prezzo del citato sequestro, sia restituita al reo.

Se poi al suddetto attore mancherà qualche cosa, rimanga integro il suo diritto, e per tutto il residuo si faccia un altro sequestro, procedendo all'aggiudicazione coll'ordine sopraindicato, e costituendo all'attore un Piazzaro, che l'induca e lo ponga nel vero possesso della cosa.

Dichiarando pure che dopo ciò l'attore sia, ed esser debba il vero padrone e possessore della cosa, ed abbia tutti i diritti che aveva in essa il reo contumace.

Aggiungendo, che quanto al prezzo offerto come sopra, se sia o non sia giusto, si debba stare al detto e alla dichiarazione dei Signori Capitani.

Se poi si sarà proceduto con azione reale, si metta l'attore in possesso della cosa domandata, nella quale debba stare un anno, e scorso questo, s'intenda che ne sia il vero possessore. Però nell'uno e nell'altro dei casi predetti, se esso reo comparirà prima della sentenza del secondo decreto, o prima della vendita della cosa di cui è stato concesso il sequestro, quando l'azione sia stata personale, o prima di un anno, quando sia stata reale, sia udito, rifatte però prima le spese, e i danni legittimamente fatti, e patiti, secondo la tassazione dei Signori Capitani.

E se quello a cui dai Capitani sarà stato concesso od assegnato, o come sopra pronunciato il sequestro, non potrà per la potenza del suo avversario prenderlo, o preso, pacificamente possederlo, e specialmente nelle cose immobili, nelle quali basti la prova di tre testimoni di fama, tenga l'acquisto, e al tutto conseguisca il medesimo effetto che se in realtà e liberamente avesse tenuto, e posseduto il sequestro medesimo.

E se il reo comparirà spontaneamente, e consegnerà il pegno, allora si proceda come sta dichiarato sopra.

Ma perchè molte volte i debitori non curano se i creditori restino defraudati dei loro crediti, decretiamo che chiunque avrà offerto spontaneamente al suo creditore il pegno, sia obbligato con proprio giuramento d'inscrivere e manifestare allo stesso creditore tutti i proprii beni mobili, immobili e semoventi e i crediti dei suoi debitori, fra i quali lo stesso creditore possa scegliere, a suo piacere il pegno per la quantità dovutagli e da doverglisi, e fatta questa scelta lo stesso debitore in virtù' del presente Statuto, sia tenuto di consegnare al creditore pel pegno ciò che sarà stato scelto, sotto una multa da infliggersi immantinentemente dai Signori Capitani pro tempore, se farà il contrario.

Se poi non consegnerà spontaneamente la cosa pignorata il debitore, ma sarà stata ricevuta dai Piazzari, osservate le cose da osservarsi come sopra, possano questi Piazzari e debbano per debito del loro ufficio assumere detto pegno, sui beni del debitore, a volontà del creditore, come sopra. Le predette cose poi abbiano luogo per la quantità che sorpassa la somma di dieci lire, ma di lì in giù, si proceda sommariamente alla presa del pegno, e alla coazione del pagamento ad arbitrio dei Signori Capitani, fatto dare però in prima al creditore il giuramento di calunnia, e che per detta quantità sia vero creditore ecc.

Del modo di raffrenare le eccezioni fraudolenti, o cavillose.

RUBRICA XII

Le eccezioni cavillose e frivole, o calunniose, non si oppongono affatto; e segnatamente quelle per le quali si negasse la paternità, la figliuolanza, la fraternità, la primogenitura, e che colui dalla cui mano si trova scritto un pubblico istromento, sia Notaio, ed altri simili cose. E se si opponessero simili eccezioni, e quelle fossero trovate non vere, ma calunniose, appena ciò

scoperto, quello che le oppone sia condannato issofatto nelle spese alla parte contraria, e sia astretto a rifarle in effetto, ed inoltre sia multato in dieci lire di danari da applicarsi alla Camera del Comune di San Marino.

Volendo che quando essi Capitani vedranno che tali eccezioni sono fraudolente, le possano subito rigettare, e non ostante quelle procedere oltre, come sembrerà loro conveniente.

Della risposta da farsi alle proposizioni.

RUBRIUCA XIII.

A tutte singole le proposizioni che si facessero nelle cause civili, quando la parte proponente giuri che non propone con intenzione di calunnia, ma perchè crede che le siano vere e spettanti alla causa, nella quale si propongono, la parte avversa sia tenuta a rispondere. E se fossero piu' congiunti o compartecipi della lite, che dovessero rispondere, ognuno sia costretto dai Capitani a rispondere puramente, e semplicemente, con le parole: crede o non crede, disgiuntamente in maniera che l'uno dei rispondenti finchè esso non avrà risposto, non oda, nè intenda che cosa si contenga nelle opposizioni, nè possa essere indettato da altri sulla risposta da fare.

Che se fossero allegate proposizioni fuori di causa, sia lecito ai Signori Capitani di rigettare d'ufficio quelle che troveranno chiaramente tali, o se non sono manifeste, ammetterle o non ammetterle con la clausola: salvo il diritto di quelle fuori di causa e da non ammettersi.

Nel qual caso se poscia appariranno estranee, la risposta non porti nessun pregiudizio, e si abbia per non fatta.

A tutte le proposizioni poi che si producessero, sia tenuto a rispondere il principale prima che si mostrino al suo avvocato o procuratore.

Nè gli sia lecito rispondere per mezzo del suo procuratore, ma rispondere da sè, meno che non fosse assente, nel qual caso si osservi il modo di sopra prescritto nel Capitolo XXV sotto la rubrica: "Dell'abbreviare le liti".

E la risposta abbia a farsi subito lette le proposizioni a chi deve rispondere; salvo che ai Signori Capitani non paresse bene di dare un termine di un giorno e non piu' a rispondere sopra alcune cose, delle quali la parte dovesse verosimilmente dubitare (il che lasciamo alla coscienza di essi).

Decretiamo inoltre, che se alcuno sarà stato ricercato due volte per lettera da portarglisi dal messo col termine ogni volta di un giorno, che venga a rispondere alle proposizioni, e dentro al predetto termine delle lettere non risponderà, esse proposizioni si abbiano issofatto per confessate o negate senz'altra prova, come sarà di maggiore utilità a chi le propone, e di danno maggiore a chi ha da rispondere.

Vogliamo eziandio che le proposizioni possano farsi nelle cause civili, criminali e miste, purchè nelle criminali non tocchino direttamente il crimine, ed allora a quelle si debba rispondere come nelle cause puramente civili.

Che il convenuto con azione reale, o petizione di eredità od in altro modo sia tenuto a rispondere alle interrogazioni preparatorie del Giudizio.

RUBRICA XIV.

Affinchè dalle liti non nascano altre liti, stabiliamo che ogni convenuto, contro il quale siano stati prodotti dall'attore interrogatorii preparatorii del giudizio, nella prima risposta che farà alle dette interrogazioni, sia tenuto a rispondere con precisione, cioè se tiene la cosa per cui viene citato, e se la tiene per conto proprio o d'altrui, per quale e quanta parte, e se per testamento o ab intestato.

Diversamente si abbia per confessante o negante, e per possessore o non possessore, e per erede o non erede, secondo che sarà piu' utile a chi interroga, e di maggior danno al convenuto, senza dover fare altra sentenza alla risposta sopra questo particolare; salvo che non piacesse ai Capitani di assegnare nuova dilazione alla risposta, trascorsa la quale senza rispondere, si osservi come sopra è detto.

Dei contratti dei Minori.

RUBRICA XV.

Per venire in soccorso nei modi convenienti alla leggerezza dei Minori, decretiamo ed ordiniamo, che un contratto fatto e celebrato da un Minore di quattordici anni, senza autorità del Tutore o del Curatore, sia per legge di nessun momento e valore.

E le vendite, le alienazioni, remissioni, cessioni, e concessioni, e quietanze di cose, diritti, o azioni di qualunque genere, sotto qualunque forma di contratti, o di parole, dai Maggiori di quattordici anni, e non eccedenti gli anni venti, senza giuramento dato in persona, e senza consenso di due o tre consanguinei prossimi, se vi sono o almeno di affini, se i consanguinei non vi fossero, e senza decreto dei Capitani, o di uno di loro, non si possano fare e in nessun modo celebrare con nessun uomo e persona, collegio od università.

E se fossero fatti e celebrati, senza osservare tutte le soprascritte norme, si presumano e si considerino come estorti dolosamente e non abbiano alcuna efficacia.

E i contraenti con un Minore contro le forme superiormente prescritte, siano puniti ad arbitrio dei Signori Capitani.

E se per avventura i detti consanguinei, od affini non volessero comparire a consentire, o dissentire, i Signori Capitani ad istanza del Minore, sieno tenuti a costringere i consanguinei e gli affini cogli opportuni mezzi della giustizia, e sotto pena di multa a comparire ed esporre l'animo loro sopra il contratto da farsi.

E se fossero discordi, e l'uno di loro asseverasse che il contratto fosse utile al Minore, e l'altro lo negasse, allora stabiliamo che si abbia a rimettere all'arbitrio dei Signori Capitani, talchè quanto essi dichiareranno esser utile, o pregiudichevole al Minore, ottenga la piena efficacia.

E se i consanguinei, o gli affini, sino al quinto grado inclusivamente, non si rinvenissero nella Terra di San Marino, e suo distretto, allora in luogo dei detti consanguinei, od affini mancanti, basti il consenso di tre Consiglieri dei XII, da eleggersi dai Signori Capitani, i quali con giuramento depongano che un tal contratto torna ad utilità del Minore.

Questo contratto, celebrato come si è detto e con tutti i requisiti, come sopra, valga ed abbia il suo effetto. Diversamente, non sia di alcuna forza e momento, e si presuma estorto, come si è detto, con dolo e frode, ancorchè sia stato confermato col giuramento.

Di non alienare le cose dei Minori.

RUBRICA XVI.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che qualunque Tutore o Curatore di un altro, o Gestore d'affari, non abbia alcuna facoltà di obbligare od alienare gl'immobili, di cui ha l'amministrazione, senza autorità dei Signori Capitani, cognizione di causa, ed in presenza di due prossimi parenti, di quello di cui si deve o alienare, od obbligare la roba, e come è stato piu' estesamente spiegato di sopra nella Rubrica antecedente.

E tutto questo vogliamo ed ordiniamo che sia scrupolosamente osservato. Ed un'alienazione fatta in altro modo non valga, nè tenga, e l'obbligazione non abbia effetto veruno, come sopra ecc.

Che il fine e la quietanza fatta dai Minori non abbia valore se non dopo resoconto dei Tutori.

RUBRICA XVII.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che i Tutori, che desiderano, dopo il loro ufficio, di essere liberati dai Minori, e di conseguire una valida quietanza della loro amministrazione, abbiano obbligo e dovere di chiedere ai Signori Capitani che si dia il Curatore a quello, di cui furono Tutori, e da cui desiderano di avere quietanza delle proprie amministrazioni.

Questo Curatore poi sia, ed esser debba uno dei piu' prossimi parenti di esso Minore dal lato di padre, se vi sarà, altrimenti dal lato di madre. I quali se non vi saranno, nè vi sarà alcun altro parente del Minore nella Terra di San Marino, o suo territorio e distretto, da nessuna parte sino al terzo grado inclusive, sia sufficiente qualche altro eletto a giudizio dei Signori Capitani, col Consiglio dei XII, e col consenso del Consiglio medesimo.

A questo Curatore, dato come sopra, essi Tutori sieno tenuti a render conto della loro amministrazione e tutela, così del riscosso e dello speso, come generalmente di tutte e singole le cose, e beni pervenuti ad essi Tutori dalle sostanze del Pupillo, e tanto delle cose trascurate, quanto delle bene e fedelmente amministrate, giusta la forma del diritto e degli Statuti di San Marino.

Reso conto, come si è detto di sopra, se si troverà che il Tutore ha bene e fedelmente amministrato le cose del Pupillo, possa questi avanti i Signori Capitani con la presenza, licenza e consenso del soprannominato Curatore, far fine e quietanza al suo Tutore, ed in questo caso essi Signori Capitani sieno tenuti ad interporre parimenti l'autorità e decreto loro, e del Governo di San Marino.

Quando poi il Minore abbia fatto in qualunque modo al suo Tutore fine e quietanza, senza la presenza del succitato Curatore, e senza esser stato reso conto, come sopra, non sia tal fine e quietanza di alcun valore o momento, quantunque sia stata fatta avanti ai Signori Capitani, e su di essa il Minore abbia prestato il suo giuramento.

Anzi nonostante le predette cose, esso Minore e Curatore suo cogli opportuni mezzi della giustizia, possa far costringere il Tutore a dare il resoconto solennemente, come sopra, e rifarlo di quanto ha trascurato, omesso e mal operato, a tenore di giustizia e degli Statuti del Comune di San Marino, se non sia stato provvisto ed ordinato altrimenti dai Testatori in quanto riguarda il render conto dell'amministrazione.

In questo caso tale provvedimento abbia luogo, ed ottenga piena conferma, a termini di Legge.

Che i figli di famiglia possano contrarre legittimamente in giudizio nonostante la Patria Potestà.

RUBRICA XVIII.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che i figli di famiglia, così maschi, come femmine, e che ognuno sottoposto alla Patria Potestà, maggiore però di venti anni, si possa efficacemente obbligare in tutti i contratti, e per qualunque causa, anche proibita ad essi figli di famiglia, e possano tenere obbligati gli altri, nonostante la Macedoniana, od altra simile eccezione.

E possano tanto nell'agire, quanto nel difendersi, comparire legittimamente in giudizio, senza alcun consenso dei parenti.

Però dai contratti o quasi contratti dei figli o di altri che si trovano sotto la Patria Potestà, e dai giudizi da loro agitati senza consentimento dei genitori, non possa venire a questi alcun pregiudizio, salvo che per tali contratti, o quasi, e per i loro giudizi anzidetti non si fossero essi padri di famiglia avvantaggiati, nel qual caso sieno tenuti solo per quanto sono divenuti piu' ricchi e non oltre.

Degli Atti e degli Istrumenti prodotti in qual modo si restituiscono.

RUBRICA XIX.

Quando siano stati prodotti in giudizio gli atti, i testamenti, i codicilli, gl'istromenti e qualunque altra scrittura, i Capitani talvolta a petizione di chi fa tali prodotte, siano tenuti ad assegnare alla parte avversa un termine conveniente a riceverne copia, scaduto il quale, il Notaro sia obbligato di registrare le prodotte della causa, e registrate, restituirle a chi le ha presentate, e a sua petizione, sotto pena di cento soldi da applicarsi al Comune. E gli stessi Capitani, sotto pena uguale, debbano assegnare detto termine, e costringere il Notaro alla restituzione dei succitati atti.

E le predette cose vogliamo che abbiano luogo nelle cause civili e criminali e di ogni altro genere.

Della contestazione della lite.

RUBRICA XX.

Essendochè nella contestazione di una lite si ricerca dalle Leggi certa solennità di parole, che non possono talora essere scritte bene dal Notaro, nè bene espresse e spiegate dalle parti, stabiliamo, ed ordiniamo, che nella constatazione della lite basta che si scrivano dal Notaro queste parole, cioè: E' stata fatta la contestazione della lite e prestato il giuramento di calunnia dall'una e dall'altra. Che se poi si trovasse scritto così, si abbia per vera e legittima

contestazione e come se fossero intervenute tutte le solennità della Legge, e quindi contro di essa nulla si possa opporre.

Del pagamento del salario alla Curia nella contestazione della lite.

RUBRICA XXI.

Parimenti stabiliamo, ed ordiniamo, che nel tempo della contestazione della lite si paghino dall'una e dall'altra parte sei denari per ciascuno, e per ogni lira o per il prezzo della cosa dimandata, del qual pagamento si debba fare una scrittura dal Notaro della Curia.

Dichiarando che la lite si abbia per contestata in quanto al pagamento dei capisoldi, se diasi semplicemente il termine a provare. Che se si troverà che il salario non sia stato pagato, quel che si farà in seguito non valga, nè tenga. Però il reo possa essere costretto personalmente a pagare la sua parte del suindicato salario.

E se per il reo avrà pagato l'attore, i Signori Capitani, previa immediata pignorazione, abbiano l'obbligo di costringere esso reo a restituire incontante all'attore la somma pagata per lui.

Il medesimo vogliamo che sia osservato in tutto, quando si stabilisce e pronuncia contro qualcuno un sequestro.

Ed ogni volta che si fa anche qualche esecuzione reale o personale contro un forestiere che non possieda immobili sufficienti alla cosa, o quantità che si domanda, si paghi il suindicato salario, diversamente tutto quello che è stato fatto sia, di pien diritto, nullo.

E il medesimo si osservi nel fare i sequestri, i quali indi debbano liquidarsi entro i seguenti cinque giorni, diversamente siano annullati del tutto, e le cose sequestrate vengano liberate.

Che i fideiussori possano essere convenuti prima del reo principale.

RUBRICA XXII.

Parimenti decretiamo, che se uno per fideiussione si obbligherà a far qualche cosa, possa esser citato prima dello stesso reo principale, ed anche dopo, come se fosse principale, conforme che sembrerà meglio a chi avrà avuto la fideiussione.

E questo, sia che abbia rinunciato al beneficio dei fideiussori, sia che non abbia rinunciato, e non sia accolto quanto egli dica od opponga contro le predette cose.

Del conservare indenni i fideiussori.

RUBRICA XXIII.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che se taluno per qualche persona, Comune, Collegio od Università farà garanzie, o in qualsivoglia modo si obbligherà in occasione di qualche maleficio, od in contratti o quasi contratti, o loro risoluzione in giudizio, o fuori, ed in occasione di qualche sicurtà o di qualunque obbligazione altrui farà del suo qualche pagamento, essa singolare persona, Comune, Collegio od Università abbia obbligo di conservare esso fideiussore, o che

in qualche altro diverso modo si sia obbligato, indenne da tutto ciò che avrà pagato, e da tutti i danni ed interessi.

Per la dichiarazione delle quali cose vogliamo che si presti fede al giuramento del fideiussore, e di chi si è obbligato ed ha pagato come sopra, procedendo in tutte e singole le predette cose sommariamente, semplicemente, senza strepito e figura di giudizio.

Sia lecito ancora al fideiussore ed a chiunque paghi per un altro, come di sopra abbiamo detto, o abbia sofferto danno e pregiudizio, far prendere il suo principale per cui avrà pagato, e condurlo in carcere, ed ivi tenerlo finchè non sia stato interamente soddisfatto del pagamento e di ogni suo danno e pregiudizio.

Che se non si potrà arrestare, a richiesta di chi avrà pagato, sia posto in bando, dal quale non possa uscire, se non pagato il capitale come sopra, e soddisfatto ogni danno ed interesse al suo fideiussore, o a chi altrimenti ha pagato.

Se però lo stesso pagatore vorrà agire contro il suo principale presente, o contumace, presa cognizione sommaria, senza strepito e figura di giudizio come sopra, sia posto personalmente in possesso dei beni del principale a scelta del medesimo pagatore per l'intero pagamento, e soddisfazione di tutto, secondo la stima da farsi da due probiviri, se vorrà quei beni ritenere per sè.

Diversamente gli sia lecito di porre essi beni da vendere all'asta, e darli e deliberarli al maggior offerente, e farne istrumento di vendita, secondo la forma dallo Statuto stabilita di sopra sul modo di procedere contro il contumace.

Aggiungendo che al fideiussore il principale o correo non possa fare alcuna opposizione su quello che abbia ommesso a difesa per colpa o negligenza.

Anzi possa esso fideiussore far costringere al pagamento il debitor principale, e prima che sia stato proceduto contro di lui, e senza pure che gli sieno stati ceduti i diritti, purchè non si chieda prima della condizione o del termine.

Che si proceda dal fideiussore contro il principale nel modo istesso che si procede contro esso fideiussore.

RUBRICA XXIV.

Essendo consono al diritto che l'accessorio segua la natura del suo principale, vogliamo ed ordiniamo che ad istanza del fideiussore, o correo, si proceda contro il correo e gli altri debitori per la stessa via e modo, ed anche si possa procedere contro il debitor principale, nella stessa guisa che ad istanza del creditor principale è stato proceduto ed agito contro esso fideiussore. Che anzi in tal caso si possa procedere sommariamente, non ostante i giorni che per comune utilità sono feriat, ancora che non sia stato fatto tal patto, nè rinunciato alle suindicate ferie. Aggiungendo però che non s'intenda rinunciato in solido dal creditore ad alcun diritto, nè fatta l'elezione, o divisione dei correi, se non conterà essere stato ciò fatto espressamente.

Delle questioni che accadono il giorno del mercato o di fiera.

RUBRICA XXV.

Poichè nei mercati e nelle fiere soglionsi fare molti contratti, dai quali nascono questioni, e perchè spessissimo vengono al mercato e alle fiere anche i forestieri, dei quali non è interesse litigare, stabiliamo, ed ordiniamo che i Signori Capitani abbiano facoltà in tutte le questioni agitate alla loro presenza, e che nascono nei giorni di mercato e di fiera sopra mercature e cose che si facessero in esse, o in occasione di esse, e possano, e debbano tali questioni sommariamente e subito con scrittura, o senza scrittura definire e terminare. E di piu' possano fare o far eseguire sequestro sui beni dei litiganti, o di uno di loro, come loro sembrerà meglio, per decidere e terminare le suindicate questioni.

E possano altresì far trattenere personalmente gli anzidetti litiganti, od uno di loro, se sembrerà conveniente, fino a che sarà stato mandato ad esecuzione ciò che han detto, ordinato o comandato di fare sulle succitate questioni.

E che nei mercati e nelle fiere non odano quelli della Terra di San Marino, e sua Curia, che litigano fra di loro, se non intorno a quelle questioni che sorgeranno nei mercati e fiere predette.

Del modo di procedere contro i forastieri e contro i paesani per i forastieri.

RUBRICA XXVI.

Decretiamo, ed ordiniamo, che se in giorno di mercoledì, sulla Piazza, Mercatale, o nella Terra di San Marino, o in altro luogo del distretto di essa Terra, si troverà persona forastiera che abbia da dare o pagare qualche somma di danaro, od altre cose a qualcuno del paese in qualunque modo e per qualsivoglia causa, i Capitani pro-tempore, conosciuta la verità, abbiano l'obbligo di costringere subito sommariamente essi debitori, a petizione dei loro creditori, realmente e personalmente al pagamento, trattenendoli in luogo sicuro a tutte loro spese, sino alla piena soddisfazione del debito e rifazione delle spese legittimamente fatte per quella causa.

Ed in equal modo si proceda, come sopra, contro il paesano, e qualunque altro qui domiciliato, ad istanza e petizione di qualunque forastiere, per qualunque cosa, per qualunque debito grande o piccolo, nonostante le Leggi, i provvedimenti, e gli Statuti di qualunque specie, che parlino in contrario.

Del trattenere i debitori forastieri.

RUBRICA XXVII.

Se un forastiere avrà contratto qualche debito per qualunque ragione nella Terra di San Marino, o suo distretto, venga obbligato dai Signori Capitani in detta Terra a pagare, e se non avesse come pagare, o pagar non volesse e ricusasse, sia personalmente trattenuto a sue proprie spese sino all'intera soddisfazione e pagamento del debito e delle spese, quando venga constatato che esso è debitore.

E questo i Capitani sieno tenuti a fare sommariamente, conosciuta la verità, senza presentazione di citazione scritta e senz'altra solennità di giudizio.

Lo stesso s'intenda dei paesani, che non avessero mobili, o immobili nella Terra di San Marino, e sua curia e distretto; e se qualcuno farà trattenere un forastiere per debito o per qualunque altra cosa, che da lui voglia ripetere, sia obbligato a provare quel che domanda,

dentro un termine competente, dal giorno che l'avrà fatto trattenere, ad arbitrio dei Signori Capitani, diversamente il detenuto sia assolto, e chi l'avrà fatto trattenere sia obbligato a rifargli tutti i danni e le spese, che ha sostenute, e nelle quali è incorso per detta causa.

Dell'esame dei Testimoni.

RUBRICA XXVIII.

Decretiamo, ed ordiniamo, che in tutte le questioni civili, nelle quali debbono esaminarsi i testimoni, questi non possano essere esaminati, se prima da chi li ha presentati non siano prodotti gli articoli, sopra i quali domanda che siano esaminati, e non sia stato dato un termine all'altra parte a ricevere copia di detti articoli, e a fare interrogatorii, secondo la forma dei quali articoli e interrogatorii debbono essere esaminati essi testimoni.

E l'esame fatto in altra maniera non tenga di pien diritto, il che vogliamo che abbia luogo, se l'agente o il reo abbiano domandato un termine o una dilazione a porre o fare gli articoli e dai Capitani sia stato loro negato.

Questi testimoni debbano giurare presente, o almeno citata la parte contro la quale sono stati prodotti.

E il giuramento s'intenda solennemente ricevuto, quando si troveranno scritte dal Notaro queste, o simili parole: "Testimonio giurato".

E contro di lui, o contro la sua deposizione, non possa opporsi alcuna cosa per la ragione o causa che non ha giurato solennemente, e a forma di Legge.

Sia lecito eziandio a colui, contro il quale, i dette testimoni saranno prodotti ed esaminati, da eccepire ed opporre in un tempo concessogli a farlo contro il processo, ed i testimoni, e contro le persone, e le asserzioni e le testimonianze loro.

Nè s'intenda che gli sia preclusa la via e la facultà di eccepire e opporre forse per il fatto (il che spesso volte suole accadere per pigrizia o inavvertenza), che nel tempo del giuramento dato agli anzidetti testimoni non abbia protestato di riservarsi, le sue eccezioni ma possa eccepire, come sopra, quasi che avesse protestato da principio, come il piu' delle volte suole avvenire.

Oltre a ciò i Signori Capitani, ed il Notaro degli atti sieno obbligati di far scrivere e notare le parole e testimonianze di ciascun testimonio, prodotto in causa, estesamente e non per parole di questo tenore, o simili, e cioè: disse esser vero quel che si contiene nei Capitoli, o disse come l'altro testimonio di sopra, o cose simili, sotto pena di cento soldi ogni volta che sarà fatto il contrario.

Ed in questo caso sia lecito interrogar di nuovo il testimonio sopra le anzidette cose, e far scrivere estesamente la sua deposizione, nonostante qualunque altra cosa in contrario.

Che per negligenza dei Capitani non si pregiudichi chi produce testimoni.

RUBRICA XXIX.

E perchè molte volte si trova che i Giudici nell'esame dei testimoni, e nel deterioramento del giuramento, sono negligenti a danno dei litiganti, stabiliamo, ed ordiniamo, che ogni volta che

dai litiganti, che vogliono recar prove in giudizio, sieno stati nominati i testimoni, e questi abbiano trascurato di comparire, o se sono comparsi, non siano stati ammessi al giuramento dal Giudice, o nell'esaminarli i Capitani siano stati negligenti, in questo caso dalla citazione fatta dagli anzidetti testimoni non corra, per chi li ha prodotti, il termine probatorio, sino a che non sieno esaminati, affinchè la parte non venga aggravata per colpa o negligenza dei Signori Capitani.

Che il maggiore di venti anni possa intervenire in giudizio.

RUBRICA XXX.

Decretiamo, ed ordiniamo, che chiunque, tanto maschio, quanto femmina maggiore di venti anni possa intervenire in giudizio sì in civile, come in criminale, e tanto per agire, quanto per difendersi, purchè però volendo agire si obblighi col giuramento di non opporre l'eccezione della minore età al processo, nè alla sentenza, nè all'esecuzione di questa.

Il reo convenuto poi possa e sia obbligato assumere su di sè il giudizio, e comparire, e si possa altresì procedere contro di esso anche in sua assenza senza prestare alcun giuramento. E il giudizio, processo e sentenza, e tutti gli atti in causa con esso Minore sieno validi e tengano, ed abbiano pieno effetto, non ostante la minore età, come se fossero stati fatti con un maggiore. E possa e valga il succitato Minore costituirsi un Procuratore per intentare azioni o per difendersi, non ostante la predetta età minore, e il processo discusso con siffatto Procuratore sia in ogni sua parte valido ed abbia il suo pieno effetto.

Quando però sia stato dato da esso Minore nella costituzione di siffatto Procuratore il giuramento, di avere per confermate tutte e singole le cose fatte, da questo, non ostante la minore età.

Delle questioni da decidersi col giuramento.

RUBRICA XXXI.

Perchè le questioni siano piu' facilmente e speditamente decise, e terminate, decretiamo, che le parti possano, se vorranno, le questioni fra loro sorte, e i negozii di qualunque specie fra loro intrapresi, terminarli col mezzo del giuramento, una parte deferendolo all'altra, in modo che quello a cui sarà deferito il giuramento, sia tenuto a giurare che è così, o non è così; ovvero riferire il giuramento all'altra parte.

Ma per togliere ogni occasione di spergiurare, decretiamo, ed ordiniamo, che non ostante la Legge, con cui si dispone che deferito il giuramento nulla piu' si ricerchi, se non che se sia stato giurato, colui contro il quale siasi giurato, abbia, se vorrà un termine da assegnarglisi, veduta la qualità del fatto, ad arbitrio dei Signori Capitani, per impugnare quel giuramento, e se lo avrà impugnato, si proceda non ostante quello, nella causa secondo le sue prove, e quello che ha giurato sia condannato alla pena contenuta nel Capitolo "Dello Spergiuro." Se poi non avrà provato, sia condannato alla stessa pena colui che avrà chiesto il termine ad impugnare il giuramento, come sopra.

Che il soccombente sia condannato al pagamento delle spese al vincitore.

RUBRICA XXXII.

Decretiamo, ed ordiniamo, che in tutte le cause il vinto sia condannato al pagamento delle spese al vincitore, non ostante il giuramento prestato di calunnia nella causa, premessa però dai Signori Capitani la tassazione delle spese condannato a rifare.

I salari degli avvocati e dei procuratori, e le altre spese, che per Legge sono rifattibili, si rifacciano.

Se però esso vinto non abbia avuto una legittima causa da litigare. Del modo di fare i muri e le pareti comuni.

RUBRICA XXXIII.

Se qualcuno avrà presso la casa di suo vicino una casa chiusa fra lui e il vicino con asse, o riparo di canne, o di vimini o di simili cose, ed uno di essi vorrà fare fra loro un muro, il secondo vicino sia tenuto, a richiesta del primo, fare il muro entro due mesi dopo la richiesta secondo il giudizio e la dichiarazione di due periti in arte, considerati gli averi delle parti.

Questi periti in arte sieno eletti dalle parti, se esse saranno concordi, diversamente i Signori Capitani siano obbligati ad elegerli d'ufficio.

Decretiamo che ciò abbia luogo anche quando un muro comune minaccia ruina.

Volendo che se uno abbia col suo vicino fra le loro case un muro comune che minacci ruina, o se fra le anzidette case non vi sia muro o parete, fatta la richiesta dell'una parte in giudizio, se l'altra parte, invitata, ricuserà di fare il muro, allora quella parte che chiede che si faccia, possa con licenza, e consenso dei Signori Capitani, ristaurare il muro ruinante, o costruirne uno nuovo nel posto comune, secondo il giudizio di due periti da elegerli, come sopra.

Dopo fatto il muro, i Signori Capitani, ad istanza di chi l'ha fatto, costringano l'altra parte, che ricusa, realmente e personalmente a rifargli dentro un mese prossimo tutte le spese, tanto di mano d'opera, quanto di calce, di arena e di sassi, sostenute pel detto muro, però solo in quella proporzione che gli tocca, ad arbitrio e giudizio dei detti due periti da elegerli come sopra.

Del non declinare la giurisdizione dei Signori Capitani o di qualunque altro Giudice della Terra di San Marino.

RUBRICA XXXIV.

Decretiamo, ed ordiniamo, che chiunque della Terra di San Marino od abitante di essa o del suo territorio e distretto avrà lite, causa o controversia con qualche paesano od abitante di essa Terra o suo distretto, per qualche somma dovutagli, o anche per cosa propria o per qualunque altra ragione o causa, e parimenti chiunque come sopra vorrà querelare, denunciare od accusare qualunque di essa Terra, sia tenuto ed obbligato essa causa, lite, controversia, querela, denuncia od accusa così civile, come criminale od anche mista, presentarla innanzi ai Signori Capitani, e proposta agitarla in prima istanza, procedere e farla terminare avanti loro e non avanti ad altro Giudice o Ufficiale con qualunque nome designato.

Ma se la cosa di cui si fa la lite o la questione fosse sotto la giurisdizione o in territorio straniero, e parimenti se l'ingiuria, il malefico o la contumelia, fosse stata fatta, o commessa, o

perpetrata in giurisdizione o territorio d'altri, i Signori Capitani di San Marino sieno obbligati e debbano fare giustizia a tutti e singoli quelli che vogliono proporre l'azione, o querelare, accusare o denunciare secondo la Legge e gli Statuti della Terra di San Marino.

Nelle cause d'appello poi parimenti avanti ai Giudici d'appello della Terra di San Marino, come sopra, i Giudizi di qualunque specie dove l'appello sarà stato invocato e chiesto debbano essere agitati e terminati tanto in causa civile quanto in criminale o mista, sotto pena, in ognuno dei predetti casi, di nullità di tutto quello che è stato fatto ed agitato, e di piu' di cinquanta lire di danari da applicarsi issofatto alla camera del Comune della Terra di San Marino, ed in questa multa incorrano eziandio i Signori Capitani se parimenti, in qualunque dei predetti casi sotto qualche pretesto avranno negato di far giustizia.

Dichiarando che tutte le predette cose vogliamo abbiano luogo solo fra i secolari, e non fra un secolare e un ecclesiastico o qualunque altra persona ecclesiastica, nei casi in cui si deve osservare il diritto canonico.

Del tempo dentro il quale si possono chiedere i salari e le mercedi.

RUBRICA XXXV.

Decretiamo, ed ordiniamo, che chiunque, maschio o femmina avrà prestato ad altri l'opera sua per la quale debba avere un salario o mercede per patto, od altrimenti, sia tenuto a chiedere esso salario e mercede civilmente in giudizio, se non lo potrà conseguire in altro modo, dentro tre anni da cominciarsi dal giorno che ha finito l'opera o il servizio.

Se sarà stato negligente a chiederlo dentro il triennio, passato questo termine si presuma che sia stato pagato, e decada da ogni azione, se altrimenti non proverà legalmente i suoi pretesi diritti.

E tutto questo rimettiamo alla coscienza dei Signori Capitani e vogliamo che abbia luogo la presunzione del pagamento fatto, se dalla parte verrà affermato con giuramento che il pagamento e la soddisfazione della mercede è stata fatta a chi la richiede.

Ed in simil modo sieno tenuti il servo e la serva a chiedere il loro salario nel termine di tre anni da cominciarsi dal giorno della partenza dai loro padroni.

In modo però che se avranno prestato servizio per piu' anni, non decorra per essi alcuna prescrizione di termine finchè dura il tempo del servizio.

Se poi, osservato quel ch'è da osservare, come sopra, non chiederanno entro detto termine, si presuma che abbiano ricevuto ogni salario e mercede, e per autorità della presente Legge, s'intenda che siano decaduti da ogni diritto di chiederlo.

Del modo di procedere sopra i debiti per lavoro o mercede.

RUBRICA XXXVI.

Decretiamo, ed ordiniamo, che i Capitani pro-tempore a petizione di qualunque persona attrice, siano tenuti a costringere qualunque debitore, sia paesano, sia straniero, e debbano detenerlo personalmente nella casa del Comune per qualunque lavoro sino all'intero pagamento della mercede delle spese fatte in giudizio, purchè esso debitore in giudizio confessi

di esser tale. Che se negherà e poscia si scoprirà che è debitore, sia condannato in tanta somma, quanta dovrà pagare il creditore, e ad ogni modo debba essere detenuto personalmente per le spese.

Dei locatori e dei conduttori dell'opere.

RUBRICA XXXVII.

Considerando quanto sia conveniente alla naturale equità che i patti e le convenzioni siano osservate, con questa legge decretiamo, che se una persona di qualunque condizione, arte od esercizio avrà promesso, od altrimenti convenuto di prestare opere da sè o per mezzo di un servo o con bestie, ad esempio con bovi, o con altri animali, sia a sue spese, sia a spese del conduttore e non andrà nel tempo convenuto a prestar l'opere pattuite, questo conduttore sia tenuto a pagare a quello a cui ha promesso e convenuto di prestargli l'opera tanto, quanto esso avrebbe guadagnato con le opere prestate.

E similmente, se qualcuno avrà condotto altri per opere come sopra, e poscia egli stesso sia stato causa che il condotto non ha prestato l'opera, sia tenuto non ostante a pagargli il salario e la solita mercede.

E nel dubbio, non provato il patto della mercede, si stia alla consuetudine della Terra di San Marino attesa la specie delle opere di cui si tratta.

E sopra le premesse cose si proceda sommariamente, semplicemente, e considerata soltanto la verità del fatto.

Del servo che parte dal padrone prima del tempo convenuto, e del padrone che licenzia il servo prima del tempo.

RUBRICA XXXVIII.

Decretiamo, ed ordiniamo, che nessun servo, o serva, di una persona che per patto convenuto abbia promesso di servirla a tempo, ed il tempo promesso poscia non abbia compiuto, separandosi e andando via dal suo padrone che non consente, non sia udito per l'intera mercede convenuta, ma anzi questi servi e serve decadano dalla quarta parte di tutto il salario pattuito, che hanno guadagnato per quel tempo che hanno servito, e con tutto ciò sieno tenuti a tutti i danni ed interessi del padrone o della padrona.

Salvo che però non siano partiti per una giusta e ragionevole causa, la quale il servo o la serva debbano provare.

Non siano uditi neppure se volessero ritornar coi padroni.

Nè il padrone sia costretto a riceverli piu', ma per l'autorità della presente legge, sia, e s'intenda essere sciolto da ogni obbligo.

Volendo nel caso opposto, che se il padrone senza legittima, e ragionevole causa, la quale sia tenuto a provare, avrà espulso mentre sussiste il contratto il servo, o la serva, contro loro volontà, abbia obbligo di pagar loro la mercede per tutto il tempo che hanno servito con il quarto di piu', senza differenza o distinzione di tempo.

E inoltre sia tenuto agli stessi servi per tutti i danni ed interessi, che avranno sostenuto per tale espulsione.

Nè esso servitore, o serva, possano essere contro loro volontà costretti o in nessun modo sforzati a ritornare e stare coi padroni, che, come sopra, li hanno espulsi.

Se queste cause siano legittime e ragionevoli, o non sieno, si debba stare al giudizio dei Signori Capitani o del Consiglio dei XII ecc.

Del Curatore da darsi ai Minori ed a quelli che male amministrano le loro sostanze.

RUBRICA XXXIX.

Se un minore di venticinque anni, che non abbia Tutore, nè Curatore, si sappia che male attende ai fatti suoi, badando al gioco e alla taverna, o facendo altre simili azioni turpi e disoneste, per giudizio dei Signori Capitani, questi sieno tenuti a farvi attenzione, ed almeno, a denuncia di qualunque altro, ricercare e diligentemente informarsene e coll'intervento del Consiglio dei XII eleggere a questo minore, fra i consanguinei di lui, un Curatore idoneo, od un altro, se mancheranno i consanguinei, come ad essi Signori Capitani sembrerà e piacerà meglio.

Questo curatore, fatto l'inventario, senz'altro fideiussore, possa governare ed amministrare i beni dell'anzidetto Minore ad uso di buono e fedel Curatore, fino a che il Minore, a giudizio dei Signori Capitani, sia venuto a buona ed onesta vita, od abbia compiuto i venticinque anni.

Ed in questo mezzo gli sia e s'intenda che gli sia interdotta l'amministrazione di tutti i suoi beni, purchè però il Curatore gli dia, come vogliamo che sia obbligato a dargli, il vitto e le spese conforme la possibilità della di lui sostanza.

Scaduto questo tempo, in ogni caso il Curatore sia tenuto a render conto della sua amministrazione coll'intera restituzione del residuo.

E dai Signori Capitani gli si possa stabilire e tassare il salario per la sua fatica.

E ciò vogliamo che abbia luogo altresì per un maggiore di venticinque anni che faccia male i suoi interessi, ecc.

Dei Tutori.

RUBRICA XL.

Per quel che riguarda la scelta dei Tutori, stabiliamo che se un padre nel suo Testamento, od altro qualunque atto di ultima volontà, nominerà ai suoi figli il Tutore, questi, da lui designati, e costituiti siano i Tutori, e siano preferiti agli altri legittimi e dativi.

Questi Tutori siano tenuti a dare un'idonea sicurtà, benchè la loro fede sia stata approvata da esso Testatore, se non sarà stato da questo ordinato diversamente.

Mancando poi gli anzidetti Tutori nominati nel Testamento, od altro atto di ultima volontà, si devenga alla scelta dei Tutori legittimi in questo modo.

In primo luogo la tutela anzidetta si decreti alla madre, quindi all'ava, se la vogliono, e questa si abbia per legittima tutela.

E queste siano preferite agli altri, e siano in obbligo di tenere da sè stesse la predetta tutela.

Se poi non vi fossero nè madre, nè ava, vogliamo che si venga ai Tutori legittimi con quest'ordine, cioè, che i Signori Capitani, fatta diligente ricerca dei legittimi, quello di loro scelgano per Tutore, che troveranno maggiormente idoneo, non badando alla parentela piu' o meno prossima.

Questo così scelto sia astretto dai Signori Capitani ad assumere tale tutela con gli opportuni mezzi legali se non abbia una legittima scusa.

Quando poi non esistessero Tutori legittimi, i Signori Capitani, fatta ricerca di idonee ed ottime persone, ne scelgano una o piu' adatte come meglio crederanno, costringendole coi mezzi opportuni legali ad assumere la tutela.

E siano tenuti a farlo tanto per ufficio, quanto a petizione di qualunque, salvo che non avessero qualche legittima scusa.

I Tutori poi prima di assumere l'amministrazione della tutela, siano tenuti di fare legalmente, e senza frode, un inventario di tutti i beni, robe, debiti e crediti del pupillo, e dentro trenta giorni dalla loro elezione a tutori facciano ciò a cui sono tenuti e debbono per legge.

Quando poi la madre e l'ava tutrici, vogliano passare a seconde nozze, si divenga nel modo e nella forma osservate di sopra alla scelta dei tutori legittimi, se vi sono, altrimenti all'elezione dei dativi.

Se poi qualcuno vorrà scusarsi dalla tutela testamentaria, abbia facoltà di farlo entro otto giorni non interrotti, da computarsi dal giorno dell'avviso, o della costituzione effettiva della tutela, dentro i quali debba provare, ed avere provato in effetto perentoriamente e con precisione le sue scuse.

Le quali legittime scuse lasciamo si abbiano a giudicare dai Signori Capitani, non ostante qualunque disposizione di diritto comune.

E se qualcuno anche non congiunto agli anzidetti pupilli, che sono sotto la tutela, come sopra, esporrà querela ai Signori Capitani che il Tutore abbia commesso nella tutela stessa qualche frode, colpa o negligenza, essi Capitani s'informino diligentemente su di ciò sommariamente, semplicemente, e pienamente, senza strepito e figura di giudizio, ed omessa solennità anche sostanziale di legge, e trovata vera la cosa, debbano rimuovere subito i tutori stessi dalla tutela.

Dell'alienazione delle cose dotali.

RUBRICA XLI.

Le vendite o qualunque altra alienazione delle cose dotali o con stima, o senza, e dei beni immobili espressamente e specificatamente obbligati alla moglie fatta dal marito con consenso di questa, non abbiano altrimenti valore, se non siano eseguite per iscritto e con l'osservanza delle infrascritte norme; cioè: che la moglie col consenso di due suoi prossimi consanguinei

acconsenta a tale vendita, od alienazione, e prometta di averla e tenerla formalmente per stabile, e nell'istrumento da farsi su di ciò, che rigorosamente esigiamo e comandiamo si faccia, si esprima ciò che in cambio della cosa venduta la moglie riceve dal marito, o che la vendita, si fa con animo ed intenzione di migliorare, e si prometta di render migliore quello stabile, il quale comandiamo che col predetto prezzo si debba comprare per la moglie.

La qual compra, col miglioramento suddetto, lo stesso marito sia costretto a fare onninamente, tanto a petizione della moglie sua, quanto a petizione del compratore della cosa dotale medesima.

E tal permuta se avverrà al tempo della sunnominata vendita od alienazione, o tal compra il vantaggio sarà in cose ugualmente buone, come era la cosa dotale venduta od alienata, si guardi che tali cose si verificchino in un immobile posto nella Terra di San Marino e suo distretto.

Sia poi lecito alla moglie le robe sue dotali, per le sue necessità, o di suo marito, o dei figli, quando legittimamente consti, ed anche le cose parafernali senza necessità, alienare, obbligare, anche senza alcuna permuta, se vi acconsentano solo due dei piu' prossimi parenti, se vi sono, od almeno uno. E non esistendo alcun parente, basti pienamente l'autorità e il consenso dei Signori Capitani, ed anche il consenso del Curatore da darsi ad essa moglie, se essa fosse minore.

Che in causa di restituzione o reintegrazione di possesso, si proceda sommariamente.

RUBRICA XLII.

Decretiamo, ed ordiniamo, che se accade che qualcuno di sua propria autorità, senza permesso dei Signori Capitani, entri in possesso di qualche immobile, o lo ritenga, o in qualche modo lo occupi, o lo oppignori, o lo faccia oppignorare, allora quel possesso, detenzione, od occupazione, o pignoramento non pregiudichi in verun modo il vero padrone, nè da quel possesso, e detenzione, od occupazione, o pignoramento possa seguire prescrizione alcuna.

Anzi i Signori Capitani siano in obbligo di reintegrare nel possesso l'espulso, senza alcuna cognizione di giudizio, e di mantenerlo in possesso fino a che sarà stato discusso e giudicato dei diritti delle parti, se qualche lite o questione sia stata mossa fra loro, e tuttavia colui che occupa, detiene, molesta l'altrui possesso o detenzione, o alla cosa stessa reca qualche nocumento, o proibendo, ovvero lavorando, edificando o costruendo di suo arbitrio, sia condannato a cinquanta lire di danari da applicarsi al Comune di San Marino. Eccettuati però gli aventi titolo del padrone della cosa.

Della denuncia di nuova opera.

RUBRICA XLIII.

Ad evitare gli scandali che potessero sorgere in avvenire, perchè nessuno venga aggravato suo malgrado nei suoi diritti, contro ogni ragione, col presente disposto stabiliamo, che se alcuno edificherà, o costruirà o farà costruire, edificare una nuova opera, o fare qualche restauro, ed esso, o i suoi operai, od altri soprastanti a fare, o a far fare detto lavoro nella nuova opera, o ristaurato di un'opera vecchia, o in tutto, o in parte, verranno minacciati, o contrariato in qualunque modo, e in qualunque forma; i Signori Capitani, a richiesta di quello, che sarà

stato minacciato o contrariato, abbiano dovere ed obbligo di recarsi in persone a vedere il luogo e l'opera e veduto, e chiamati i vicini del luogo non sospetti a nessuna delle parti, ed udito quel che dicono e depongono, ricerchino e facciano incontanente ricercare quel che minaccia, o contraria, e sentano se vuole persistere.

Se vorrà persistere, subito essi Signori Capitani, se vedranno o conosceranno che il danno, od una o piu' ragioni dichiarate nelle minacce o nell'impedimento, sarà legittima, o legittime, e non proposte calunniosamente, stabiliscano all'una e all'altra parte un termine perentorio di otto giorni per effettivamente provare ciòch'essi vorranno nella causa di denuncia di nuova opera o in opposizione alla denuncia stessa, dentro il qual termine se chi ricorre non recherà le prove effettive, passato quel termine colui che fa l'opera, per la quale è stata fatta la denuncia, o l'impedimento di edificare, possa e debba avere il permesso di procedere, non ostante qualunque minaccia o impedimento.

E lo stesso ricorrente sia condannato nei danni ed interessi di chi edifica, ad arbitrio dei Signori Capitani, e dei Consiglieri dei XII che saranno in carica.

Ma se chi ricorre, o contraddice, recherà in detto termine le prove de' suoi diritti, per cui il ricorso o la opposizione, sembrerà legittima, la causa della minaccia si debba terminare sommariamente e perentoriamente dentro otto giorni.

E se intanto quello che fa l'opera, non curando la denuncia, in essa procedesse, i Signori Capitani facciano demolire tutto quello che fosse stato fatto, dopo la denuncia, e l'opposizione ad essa denuncia, non ostante qualunque legge, o disposto, ed incorra nella multa di venticinque lire di danari da applicarsi per metà alla Camera del Comune, e per l'altra metà alla parte avversa, e i Capitani che non osservassero le sopraindicate prescrizioni sieno tenuti a pagare una multa di cento soldi.

Di quelli che vogliono fabbricare presso una via pubblica, o vicinale, e di quelle che occupano le strade e le piazze pubbliche.

RUBRICA XLIV.

Chiunque vorrà fare un edificio nuovo, e restaurarne uno vecchio presso una via pubblica o vicinale, sia obbligato e debba in principio dell'opera condurre sul luogo ambedue i Signori Capitani, e insieme coi soprastanti alle strade e coi Sindaci del Comune far porre i termini al luogo predetto lungo la suaccennata via per mezzo dei due piu' vecchi e legali della contrada, in modo che dessa via non venga usurpata.

Dichiarando che le predette cose abbiano luogo eziandio per quelli che occupano le piazze, le vie, o le strade pubbliche, poste nella Terra di San Marino, ed in qualunque parte della sua Curia e Distretto, con la proibizione che in esse, o su di esse, non si possa affatto costruire, od edificare.

E chi nelle predette od in qualcuna delle predette cose avrà contravvenuto, paghi ogni volta cento soldi al Comune.

E chiunque possa accusarlo, e l'accusatore abbia la quarta parte della multa.

Ed inoltre l'occupatore sia costretto anche personalmente a restituire e a rilasciare il suolo occupato, e a demolire subito e completamente ciò che v'è stato sopra edificato.

Aggiungendo che in ogni Parrocchia della detta Terra, e sua Curia, e Distretto, siano eletti a ciò soprastanti i quali siano tenuti a denunciare le suddette cose, sotto pena di cinquanta soldi per ciascuno, e ciascuna, volta, se saranno stati negligenti.

Aggiungendo altresì, che tutte le predette cose si eseguiscano su chiunque occupi ed ingombri in qualunque modo le strade e le vie pubbliche, e le piazze suaccennate.

Volendo che quelli che faranno il contrario, oltre la suaccennata multa in ciascuno dei predetti casi, siano tenuti di riattare a proprie spese e ridur tutto allo stato primiero.

I vicini poi, chiunque siano, siano obbligati sotto la pena già indicata, di mantenere le strade, le vie e le piazze per guisa, che siano atte a sufficienti e passarvi liberamente anche con bestie di qualunque specie cariche.

E quando nascesse dubbio sulla larghezza della strada esistente sul Territorio, e Distretto, e Contado della sunnominata Terra, si dichiarì e stabilisca che la via diritta sia di otto piedi comuni, e la tortuosa di dodici, in quei luoghi pei quali si è soliti passare coi birocci e coi carri. In altri luoghi la sia ad arbitrio degli anzidetti Soprastanti.

Le quali cose tutte i Signori Capitani facciano esattamente osservare anche coll'accedere al luogo, quando saranno ricercati, e dietro richiesta di chi li domanda.

Della pena di quelli che ridomandano il debito già pagato.

RUBRICA XLV.

Per togliere ogni mezzo e malizia di ridomandare il debito, o la cosa già pagata, o restituita, decretiamo, ed ordiniamo, che ogni volta che un paesano o forastiere, per virtu' di qualche precetto, o di istromento, o di qualunque altra prova, o sotto qualche altro pretesto oserà di ridomandare contro qualcuno, o da alcuno il debito già pagato, o la cosa restituita, e da quello a cui si domanda il debito o la cosa, verrà provato a termine di legge che il pagamento, o la restituzione, è stata fatta al creditore, o ad altri per lui, chi chiede il debito, o la restituzione sunnominata sia condannato dai Signori Capitani della Terra di San Marino in tanta quantità, quanta è quella da lui domandata, o per quanta è la stima della cosa che ha chiesto; e la metà di questa multa vada al Comune, e l'altra metà a quello al quale si ridomandava la suindicata cosa, o debito.

Del giuramento degli Ebrei.

RUBRICA XLVI.

Occorrendo spesse volte che un Ebreo debba giurare per qualche lite, causa, o controversia, e talvolta si dubiti sulla forma del suo giuramento, vogliamo, e con questa legge da durare in perpetuo, determiniamo che ogni volta che un Ebreo, o Ebrei dovessero giurare di dir la verità in qualche causa, lite, o controversia, i Signori Capitani, innanzi ai quali si deve prestare il giuramento, presentino le scritture ebraiche della legge vecchia della Bibbia, e sopra di esse, i predetti Ebrei, toccate con mano le scritture, siano obbligati a giurare. E tale giuramento, in tal modo prestato, sia tenuto per legittimo.

Della punizione di chi si oppone all'Ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

RUBRICA XLVII.

Decretiamo, ed ordiniamo, che se alcuno si opporrà al Piazzaro, o Cursore del Comune, il quale gli voglia oppignorar qualche cosa, e non lo lascerà oppignorare, paghi al Comune per pena ogni volta venti soldi di danari.

E se al Piazzaro porterà via il pegno già da lui fatto, o gli farà qualche altro impedimento all'esercizio del suo ufficio, sia punito ogni volta con la multa di cento soldi.

Dei lavoratori delle terre ed in qual maniera siano tenuti a coltivarle e lavorarle.

RUBRICA XLVIII.

Qualunque lavoratore o colono abbia ricevuto o preso a lavorare del terreno nella Terra, o Territorio di San Marino, sia tenuto, se dev'essere il terreno maggiatico di lavorarlo bene e diligentemente, e nelle congrue stagioni coltivarlo, come deve fare ogni buon lavoratore e colono, rompendo, rinfrangendo e seminandolo di buona e pura semenza.

E tutte le biade che nel detto terreno si troveranno debba mondarle, e purgarle dalle male erbe tante volte, quanto sarà di mestieri.

Ed i Signori Capitani sieno tenuti a costringere essi lavoratori o coloni, omesso ogni ordine e solennità di legge, appello e petizione per ulteriore giudizio, a pagare al locatore per emenda e soddisfazione di danni e d'interessi ciò che dai Signori Capitani verrà dichiarato entro dieci giorni, da contarsi dal giorno della condanna da farsi dell'anzidetto lavoratore.

Sia pure obbligato qualsivoglia lavoratore, o colono, che abbia tolto a lavorare possessioni altrui, sia o non stata fatta su di ciò scrittura, prima che finisca il tempo della conduzione, pendenti i frutti nei detti fondi, se non vorrà lavorarli e coltivati ulteriormente, denunciare al padrone o locatori di essi, che l'avvenire non intende lavorarli piu'.

Altrimenti per autorità della presente Legge, s'intenda si dica che gli abbia ricondotti per tanto tempo per quanto, e come l'aveva già condotto in principio, come s'egli propriamente avesse fatto il contratto di condizione, se però così piacerà al suindicato locatore, o suoi eredi.

Sia tenuto inoltre ogni lavoratore, o colono, che abbia tolto a lavorare i terreni altrui, nettare e scavare, e tener scavate e nettate tutte e singole le fosse dei poderi che avrà impresso a coltivare, dove però si suole fare tali fosse, e quante volte sarà di bisogno.

E se ometterà di farlo, debba essere condannato, chiunque egli sia, e qualunque volta, nei danni ed interessi da pagarsi al padrone dell'anzidetto podere, ad arbitrio dei Signori Capitani pro-tempore.

Sia tenuto, oltre a ciò l'anzidetto lavoratore, o colono, che ha tolto a lavorare i possessi altrui, nella stagione delle messi, quando i frutti si tagliano e si colgono o se piacerà al padrone che li ha dati a lavorare, di dividere i covoni e i fasci delle biade e la porzione dei frutti, e farne due parti, e dare la scelta di prendere quella che vorrà delle parti, a chi ha date le terre a lavorare, o al suo messo, o ai suoi eredi.

E qualunque delle indicate porzioni sia stata ricercata dal locatore, o suo messo, od eredi, sia obbligato il lavoratore, o colono, nello stesso giorno, o nel seguente, ad arbitrio del locatore, i

covoni anzidetti, in qualunque parte del podere siano stati posti, portarli, o farli portare, a piacere del locatore, o suo messo, od eredi; al luogo che questi sceglieranno, purchè non lo scelgano piu' lontano che sia l'aia, alla quale il lavoratore li avrebbe portati, se non avesse fatta la divisione dei covoni e fasci anzidetti, e di quelli sia tenuto di fare i mucchi. Che se si rifiutasse o tralasciasse di fare le predette cose, debba essere condannato dai Signori Capitani per ciascuno e ciascuna volta, e per ogni biroccio, o carro di covoni, a venti soldi da pagarsi al locatore, o suoi eredi per emenda di danni.

Sia obbligato ancora ogni lavoratore, quando vorrà mietere, di fare ogni giorno i mucchi de'covoni, e quelli che avrà fatto mietere e tagliare, contarli nel giorno istesso alla presenza del detto locatore, o suo messo, di modo che i covoni non rimangano la notte nel campo, se così piacerà al locatore.

Ancora ogni lavoratore e colono quando vorrà portare sull'aia i covoni, o batterli, o portar via la biada dall'aia sia tenuto di non rimuovere o trasportare i covoni dai mucchi, nè batterli, nè portar via o rimuovere la biada dall'aia, e neppure tagliare il frumento e le biade di qualunque genere, se il locatore o padrone della possessione, o delle possessioni, o il suo messo non sia presente, e ciò non sia per volontà ed ordine di esso, locatore, ossia padrone, o dei suoi eredi.

Se poi qualche lavoratore o colono contravverrà in qualcuna delle cose predette, e batterà qualche parte di frumento e di biade senza licenza e consenso del padrone, e la convertirà in suo uso, sia condannato a venti soldi per il Comune di San Marino, per ciascuno e ciascuna volta, ed inoltre sia tenuto verso al locatore, o suoi eredi, all'emenda dei danni e degl'interessi, ad arbitrio dei Signori Capitani ecc.

Dei lavoratori delle vigne.

RUBRICA XLIX.

Chiunque eziandio, che abbia preso da altri a coltivare qualche vigna, o canneto, sia tenuto di lavorarli bene e nella dovuta stagione, cioè potare, levare, palmare, propagginare, fare i fossi e vangar bene e diligentemente essa vigna o canneto e zapparli e mantenerli chiusi. E tutte le anzidette cose sia tenuto a farle prima di fare i lavori nelle sue vigne e canneti.

Sia pure obbligato esso lavoratore vendemmiare la detta vigna e lavorare il canneto a volontà del locatore, o suo erede, e raccogliere le uve, e dare al locatore la metà del vino puro, e della vinaccia. Che se il lavoratore non vorrà, o ricuserà di fare le predette cose, debba esser condannato a tre lire di danari per ogni tornatura di vigna, e di canneto, da applicarsi la metà alla Camera del Comune e l'altra metà al padrone della roba, per suoi danni ed interessi.

Ed oltre a ciò, se esso conduttore non lavorerà, come sopra, non potrà, nè palmerà la vigna, non debba aver nulla dei frutti da essa percetti.

Ma se il lavoratore farà tutto, ma non zapperà, abbia soltanto la quarta parte del vino e dei frutti, e tre parti le abbia il padrone del podere.

E se non vangherà totalmente il canneto, esso non debba avere nessuna parte delle canne.

Se poi esso lavoratore avrà vangato qualche parte della vigna, o del canneto, abbia una parte dei frutti, secondo l'estensione della vigna, o del canneto che avrà vangato.

Non possa, oltre a ciò, nè debba un lavoratore che abbia tolto a coltivare qualche vigna, o canneto, darli, nè cederli da coltivare ad un altro.

Nè possa ancora seminare alcuna cosa nei vuoti, o negli spazi di essa vigna, o canneto, senza espressa licenza del padrone, o locatore, e se contravverrà debba essere condannato dai Signori Capitani a cinquanta soldi di danari ogni volta, e detta locazione di pien diritto non valga, anzi sia nulla, e di nessuna forza e valore.

Sia pure obbligato l'anzidetto lavoratore vendemmiare essa vigna, e pestare le uve, e svinare nel debito tempo.

E tagliare le canne del canneto, e farne fasci, alla presenza del locatore, o dei suoi eredi, o del messo.

E se farà altrimenti, debba esser condannato dai Signori Capitani a venticinque soldi per ciascuno e ciascuna volta. Sia tenuto inoltre esso lavoratore, che non vorrà durare nella mezzadria, denunziarlo e protestarlo espressamente al padrone, o locatore, o suoi eredi, nel tempo della vendemmia.

Diversamente per autorità della presente Legge, si presuma che esso lavoratore continui a coltivare detta vigna, o canneto, per altrettanto tempo, se così piacerà al padrone, o locatore.

Della prova della figliazione e della parentela per fama.

RUBRICA L.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che a fare piena prova, che uno sia, o sia stato figlio, o figlia, fratello, o sorella, o un nipote o una nipote di qualcuno, basti provare per mezzo di due testimoni di buona condizione, vita e riputazione, che nella contrada in cui abita, o era solito abitare colui della cui figliazione, fratellanza o parentela si tratta, corre tal fama e voce.

E lo stesso diciamo di tutti gli altri discendenti od ascendenti all'infinito.

Aggiungendo, che se uno, od una negherà in giudizio che alcuno, od alcuna sia, o sia stato padre, madre, figlio, o figlia, il nepote o la nepote, e lo si proverà per fama, come sopra, incorra nella multa di cento soldi, da applicarsi al Comune, se persevererà nel niego, sino al termine dato alle parti per provare.

Negli altri discendenti poi la pena anzidetta non abbia luogo, ma basti la prova per fama.

Dell'esecuzione dei beni e della qualità dei possessi.

RUBRICA LI.

Stabiliamo, ed ordiniamo che se l'esecutore dato dai Signori Capitani per l'esecuzione di qualche istromento con precetto, o di testamento, o sentenza interlocutoria o definitiva, o di qualunque altra esecuzione, riferirà di non aver trovato nessuno dei beni libero di colui, contro il quale si fa l'esecuzione, si tenga detta relazione per piena escussione dei beni, ed allora si possa agire ipotecariamente contro i possessori dei beni dell'anzidetta persona contro la quale si fa l'esecuzione.

E se qualche esecutore desse per libero qualche pegno o possesso, appartenente ad altri, questa cessione di possesso o pegno, di pien diritto, non valga, senza aver ricercato il padrone che legittimamente possiede.

E su di ciò si proceda sommariamente, senza strepito e figura di giudizio. E basti al possessore di provare che egli possedeva al tempo di detta cessione; o che un mese o un anno prima non era comparso altro possessore legittimo.

Della cognizione sommaria nelle cause del Comune, dei pellegrini, e delle persone povere.

RUBRICA LII.

Nell'intendimento di favorire i sudditi, e curando di abbreviare le loro liti, decretiamo, che i Signori Capitani della Terra di San Marino, tutte e singole le liti e le cause sottoindicate, cioè dei poveri e delle miserabili persone (che se siano tali lo lasciamo all'arbitrio e coscienza del giudice) ed anche delle doti delle donne, dei beni ecclesiastici, degli ospedali, delle fraternite, e del Comune di San Marino, sommariamente, semplicemente, pianamente, e senza strepito e figura di giudizio, dentro trenta giorni dalla prima citazione, le odano, le terminino, e le decidano con scritti o senza scritti, a loro volontà.

Similmente nella causa del danno temuto e della denuncia di nuova opera, ed ancora nelle cause e controversie dei fiumi, e dei termini, dei muri comuni, e dei passi, e delle vie, degli acquedotti, dei travi, della ghianda, e della raccolta dei frutti, degli alberi posti sui confini, del rifare i muri, dei mulini, delle gronde, e sottogronde, degli sporti e stillicidii, delle finestre, dei balconi, dei ponti, del rifare le fosse, dei sequestri da farsi, e della loro occasione, e di altre cose simili qualunque (e rilasciamo all'arbitrio del giudice di determinare l'analogia di altre cause), dell'usufrutto, dell'uso, dell'abitazione, delle superficie, del corso delle acque, e di altre simili servitu', i Signori Capitani della Terra di San Marino, avanti ai quali o all'uno di loro, si farà la lite, questione, querela o ricerca, possano, valgano, abbiano obbligo e dovere di procedere, conoscere e terminare sommariamente, semplicemente, pienamente, senza strepito e figura di giudizio, non osservando neppure i termini, o le solennità del giure e delle leggi, senza alcun processo, se così loro parrà, presa, veduta e considerata la sola informazione del fatto.

E possano, se lo conosceranno espediente, osservare le predette cose cogli occhi proprii, e costringer le parti, fra le quali sarà nata questione, o controversia, a compromettere in una o piu' persone, di diritto, o di fatto, congiuntamente, o separatamente, e scegliere anche periti a giudicare le predette cose, conforme l'arte loro.

Se le parti trascureranno, o ricuseranno di compromettere, e rifiuteranno eleggere a ciò i periti, o gli arbitri, possano con loro, o con l'uno di loro, ed anche senza, terminare, come si dice di sopra, tal controversia.

E nelle e sulle predette cose, tutto ciò che avranno dichiarato i Signori Capitani, valga e tenga, per autorità di questa legge, secondo la dichiarazione, o il consenso degli arbitri, o periti, in caso che siano stati chiamati, e in mancanza di questi, bastino solo i Capitani.

E se sopra di ciò non siasi fatto processo, o scrittura, tuttavia non si possa ritrattare la causa sotto qualsivoglia pretesto.

I Signori Capitani però nelle predette cose si regolino in tal modo, da dover terminare dentro i detti trenta giorni continui, come sopra, tal controversia, sottopena di venticinque lire di danari, fermi restando gli Statuti che prefiggessero un termine di tempo in qualcuna delle predette cose.

E del pari sommariamente, semplicemente, pienamente, issofatto, senza strepito e figura di giudizio, e senza processo e scrittura, ed in ogni tempo anche feriato i Signori Capitani ad istanza degli avvocati, e procuratori per i patrocini prestati ai loro clienti, e dei notari per le proprie scritture, e dei lavoratori condotti a lavorare, e dei fabbri per la loro mercede, e dei servi e delle serve, e in ragione di lavori e di opere di ogni qualità, quantità, e prezzo, per il loro salario, e mercede, possano, e debbano, vista solo la verità del fatto, trattenerne personalmente nella casa del Comune essi clienti, padroni, e quelli che li hanno condotti, o fatti condurre a lavorare, ed anche chiunque altro, che in qualche modo si sia obbligato a pagar detti salari e mercedi, fino a che a detti avvocati, procuratori, lavoratori, notari, servitori, fattori ed agli altri che debbano ricevere detti salari e mercedi, non sia stata pagata e soddisfatta la somma principale, e le spese.

Nè sia lecito ad essi clienti, padroni, nè a quelli che pigliano a lavorare, o agli altri sopraindicati, assegnare alcun pegno per mercedi, salarii, patrocini, ed altre cose simili, ma sieno tenuti a pagare in effetto, prontamente, dentro un termine da stabilirsi dai Signori Capitani.

Se essi debitori non si cureranno di comparire, si proceda a fare il pegno, e alla vendita effettiva di esso, per mezzo di asta sino all'intera soddisfazione di esso creditore.

E ciò non ostante la legge che tratta dei pegni, la quale non vogliamo che in detti casi abbia luogo.

Quali cose s'intendono donate alla sposa.

RUBRICA LIII.

Se alcuno, dopo contratti gli sponsali di futuro, od anche di presente, porterà, o manderà, come sposo alla sposa, od ai genitori, fratelli, o sorelle, o ad altri attinenti di essa, cintura, non però di gran prezzo, od altri simili ninnoli, che lasciamo all'arbitrio del giudicante, secondo la qualità delle persone, che donano, e che ricevono, s'intenda che tutto ciò sia come donato irrevocabilmente fra i vivi.

Che se eccedessero il limite sopra segnato, tali donne debbano essere obbligate ad astrette, a restituirli al marito, o ai suoi eredi, nè s'intendano donati, restando però salvo alla donna il dono della cosa secondo la stima fattane, come sopra, e non di piu'.

Gli altri beni poi, che siano di maggior prezzo di ninnoli, come si dice di sopra, cioè vesti, ed altri ornamenti delle donne di qualunque condizione sieno, quando siano stati consegnati, o mandati alla sposa, ed anche durante il matrimonio, s'intenda che siano stati dati, e mandati, per semplice uso della donna, ed onore del marito, così che sciolto il matrimonio, debbano rimanere, rimossa ogni eccezione, allo stesso marito, o suoi eredi, se non le siano stati legati da lui.

Stabilendo ancora che gli eredi del marito sieno tenuti di dare alla vedova le vesti vedovili e da lutto, e darle nuove, secondo la qualità delle persone, e le facoltà del patrimonio.

Le quali cose tutte si osservino ed abbiano luogo, non ostante l'età minore, e la patria potestà, di modo che per l'avvenire i parenti non possano in niun modo cotraddire o contravvenire alle suindicate cose.

Ed abbiano anche effetto nei casi passati, presenti, pendenti e futuri che occorrono.

Che si producano gl'istromenti spettanti alla parte avversa.

RUBRICA LIV.

Se qualche abitante di San Marino, e sua Terra, o Territorio, e Distretto, avesse presso di sè qualche testamento, od istromento, od altra scrittura, che appartenesse alla parte avversa, i Capitani pro-tempore, a richiesta della parte cui appartiene, siano tenuti, e debbano, conosciuta la verità, trattenere personalmente nella casa del Comune a sue spese che ha il testamento, istromento, o scrittura, fino a che non li avranno a loro esibiti.

Del modo di procedere sopra i debiti fatti con gli albergatori.

RUBRICA LV.

Se uno farà qualche debito per pane, vino, cibo, o bevanda con albergatori, od altre persone qualunque, i Capitani pro-tempore abbiano obbligo, e dovere, a petizione di qualunque creditore, di trattenere personalmente nel palazzo del Comune tale debitore, o debitori, a tutte loro spese, finchè non si accorderanno con essi creditori. In questo poi si proceda sino alla quantità, e per la quantità soltanto di dieci soldi, e per le spese legittime.

Da indi in su, se l'albergatore vorrà procedere contro un paesano, non sia udito, ma si proceda contro esso paesano, a domanda del creditore, col giudizio ordinario, come sopra, nella legge sotto la rubrica "del modo di procedere nelle cause civili, eccedenti la somma di venti soldi."

Se poi vorrà procedere contro un forastiero, questi sia trattenuto realmente e personalmente, fino all'intero pagamento del debito e delle spese, e similmente per la stessa ragione, sia trattenuto il paesano per il forastiero.

Delle ferie e di giorni feriali.

RUBRICA LVI.

Dichiariamo esser giorni feriali in tutte le cause civili, che si agitano avanti ai Signori Capitani e agli altri Giudici, ed in qualunque altra causa da agitarsi avanti a loro, meno che nelle prime cause dei malefici e di altre che secondo il dritto comune si permette sieno agitate, cioè:

La festa della Natività del nostro Signor Gesu' Cristo, col giorno avanti, e tutti gli altri successivi fino alla festa dell'Epifania inclusivamente.

La festa di S. Sebastiano.

Di S. Antonio Abate.

Di S. Agnese.

Il giorno della conversione di S. Paolo.

I cinque giorni festivi della gloriosissima V. Maria cioè:

Della Purificazione,

Dell'Annunziazione,

Della Natività,

Dell'Assunzione, e

Della Concezione.

La festa di S. Biagio.

Di S. Agata.

Di S. Apollonia.

Il giorno delle Ceneri con i due giorni antecedenti.

Il giorno della festa di tutti gli Apostoli.

Tutti i Venerdì del mese di Marzo.

Il giorno della festa dei quattro Dottori della Chiesa.

Di S. Benedetto Abbate.

La festa della Resurrezione di nostro Signor Gesu' Cristo, coi sette giorni antecedenti, ed i sette seguenti.

Il giorno della festa dei quattro Evangelisti.

Di S. Caterina.

Di S. Vincenzo.

Tutti i giorni di Domenica.

Di S. Croce, tanto dell'Invenzione, quanto dell'Esaltazione.

Il giorno delle Litanie ovvero Rogazioni.

Il giorno dell'Ascensione di nostro Signor Gesu' Cristo.

Di S. Bernardino.

Il giorno della Pentecoste, coi due giorni seguenti.

Il giorno della festa del Corpus Domini.

Di S. Quirino.

Di S. Barnaba.

Di S. Antonio di Padova.

Di S. Giovanni Battista, tanto della Natività, quanto della Decollazione.

Il giorno della Visita della gloriosissima V. Maria.

Di S. Margherita.

Di S. Maria Maddalena.

Di S. Cristoforo.

Di S. Domenico.

Di S. Lorenzo.

Di S. Rocco.

Di S. Chiara.

Di S. Marino, colla vigilia.

Di S. Michele Arcangelo.

Di S. Francesco.

Il giorno della festa di tutti i Santi.

Il giorno dei Morti.

Di S. Martino Vescovo.

Di S. Niccola.

Di S. Lucia.

Di S. Tommaso di Aquino.

Il giorno della festa del Santo, sotto il cui nome va la Chiesa Cattedrale, o sotto il vocabolo del Santo, la cui festa si celebra generalmente, comunemente e solennemente, come Capo e Patrono di quella Terra e Popolo.

E di piu' tutti i giorni in cui si attende per i bisogni delle persone a mietere e a vendemmiare, per quel tempo però che sarà stato stabilito dai Signori Capitani.

Che i Segretari non possano ricever mercede per scritture d'interesse della Comunità, e nemmeno i Piazzari per citazioni fatte per la medesima Comunità.

RUBRICA LVII.

I Segretari dei Signori Capitani pro-tempore sieno tenuti, ed obbligati a fare e stendere tutti gli istromenti e le scritture appartenenti al Comune di San Marino, sia nelle cause civili, sia nelle criminali, ed in altri affari qualunque riguardanti la Comunità, e nulla ricevano per le commissioni e gli altri atti che a petizione dei Massari si facessero per riscuotere ed esigere dai debitori della Comunità.

Così i Piazzari non possano ricevere dai Massari della Repubblica alcuna mercede per citare i debitori del Comune.

Che i pubblici salariati non possano avere alcuna mercede per trattare gli affari del Comune.

RUBRICA LVIII.

Decretiamo, ed ordiniamo, che tutti i pubblici salariati nella Terra di San Marino, che saranno destinati per oratori, ossia ambasciatori, e per affari del Comune, debbano servire gratuitamente, nè possano ricevere alcuna cosa per le loro fatiche, meno le spese per il vitto e le vetture dei cavalli.

Dei beni enfiteutici.

RUBRICA LIX.

Nessuno, di qualsivoglia condizione ardisca, o presuma, di ricevere in enfiteusi cosa alcuna, nè ricevere istrumenti di rinnovazione enfiteutica da Chiesa, o Monastero, o da qualunque altro proprietario di qualsiasi proprietà o cosa ad eredità, della quale o delle quali fosse insorta questione fra talune parti, senza espressa licenza dei Signori Capitani, e loro Consiglieri.

Chi poi farà il contrario nelle predette, o in qualunque delle predette cose, perda tutti i diritti che aveva prima di riceverle in enfiteusi come sopra, e tutto debba spettare, ed appartenere alla parte, ossia alla persona, o alle persone, con la quale o con le quali aveva lite prima di ricevere tutto in enfiteusi, come sopra. A questa parte sia tenuto, chi riceve, cedere e dare tutti i diritti che aveva nelle dette cose, od eredità, prima di aver liti con altri, come sopra, e tuttavia l'anzidetta persona, o persone, che, come sopra, avranno ricevuto tali cose in enfiteusi, paghino per pena al Governo di San Marino cinquanta lire di danari, cassandosi, annullandosi e rendendo vane tutte le leggi, gli statuti, ed i provvedimenti che dispongono in contrario.

Volendo che le predette cose abbiano luogo pel passato, presente e futuro.

Di piu', nessuno come sopra, ardisca, o presuma, di ricevere in enfiteusi alcuna cosa, beni, possessi, od eredità e possa chiederne la rinnovazione per sè, o per altri direttamente, o indirettamente, da qualche Chiesa, o Convento, o Padrone, o Sindaco del Comune di San Marino, senza licenza, consenso, e volontà dei Signori Capitani, e loro Consiglieri, o della maggior parte di essi.

Di questa licenza poi esista una scrittura, affinché nessuno, coll'occultare la verità, possa ricevere in enfiteusi ciò, o di ciò chiedere la rinnovazione che per dritto non gli spetta, nè appartiene.

Chiunque contravviene, subisca la pena della metà del valore di stima della cosa, o delle cose, che avrà ricevuto in enfiteusi, o di cui avrà chiesto, come sopra, la rinnovazione.

E nondimeno essa concessione e rinnovazione sia per legge nulla, non ostante qualunque diritto o legge, disponente in contrario.

Ed in questo caso la cosa ricevuta e rinnovata, ritorni con ogni suo diritto a colui che la possedeva prima.

E di piu' i Signori Capitani sommariamente e senza scritto, avendo piena cognizione che altri teneva o possedeva al tempo della concessione l'anzidetta roba così concessa, siano obbligati dal vincolo del giuramento, e sotto pena di cinquanta lire di danari, di riporre subito in possesso di tal roba colui che la teneva e possedeva prima, e così risposto e restituito, mantenerlo e conservarlo nel possesso.

Se poi si trovasse fatta in passato qualche concessione, o rinnovazione, sia nulla per legge, nè essa od altra da farsi, si possa agitare, od eccepire, contro la forma del presente Statuto, ma sieno obbligati i Signori Capitani, come si è detto di sopra, di restituire il possessore antico, e che possedeva al tempo della sunnominata concessione e rinnovazione, e sotto la detta pena, riporlo e mantenerlo in possesso della cosa.

Salvo però che se colui che ha ottenuto la rinnovazione, o la potrà ottenere in seguito, contro la forma della presente legge, avesse qualche altro diritto, oltre quello della rinnovazione, nella cosa così rinnovata, tal diritto gli sia salvo, e lo possa proporre contro il possessore della cosa, e a tal diritto in niun modo si deroghi in nulla con la presente legge.

Ed abbia luogo pel presente, passato e futuro.

Dei compromessi.

RUBRICA LX.

Se sorgesse, o vi fosse qualche questione, lite, differenza, o controversia fra persone congiunte od affini sino al quarto grado inclusivamente, secondo il diritto canonico in qualunque cosa, o causa sorta, o da sorgere;

Così fra qualche povera persona, come vedove, pupilli, orfani, ed altri poveri e miserabili;

Così fra muratori, ed artieri sopra loro mercanzie, e lavori, e cose connesse, e dipendenti da essi, o per occasione di essi;

Così fra stipendiati sopra cose contradette e fatte od operate per stipendio, o in una spedizione militare, o in cose dipendenti da esse, o in occasione di esse;

Così fra consorti, soci, parziarii di qualsivogliano beni comuni sopra la divisione e partizione loro da farsi fra essi, e dei connessi e dipendenti da quelle, o in occasione di quelle;

Delle quali persone e cause tutte, se sarà insorto o sorgerà dubbio, se siano comprese sotto la presente legge di fare il Compromesso, o no, si stia alla dichiarazione e decisione dei Signori Capitani. I quali dentro tre giorni dalla fatta eccezione, negazione, od allegazione di fare il Compromesso, debbano dichiarare, se il Compromesso sia da farsi, o no, sotto pena di quaranta soldi per ogni Capitano ed ogni volta, da applicarsi, se non lo dichiareranno fra tre giorni, metà alla Camera del Comune, e l'altra metà alla parte offesa, ed avente interesse.

E basti che una sola delle persone soprannominate, o di tal qualità, concorra da una parte, affinché vi sia e vi possa esser luogo alla disposizione del presente intorno al Compromesso.

Siano astretti poi dai Signori Capitani, avanti ai quali verte la lite, la questione, o la controversia, precisamente esse parti in effetto con tutti i mezzi di legge realmente e personalmente, e per mezzo di multe, e condanne, sino alla quantità di cinquanta lire, a richiesta di una parte a compromettere e fare il Compromesso, entro otto giorni dopo la loro requisizione, sotto l'anzidetta pena da prelevare effettivamente ai Signori Capitani dal loro salario, e da applicarsi alla Camera del Comune, rimossa affatto, in tutti i predetti casi, ogni eccezione, e petizione di consulto legale, ed appellazione che si facesse dalla pronuncia, o precetto di fare il Compromesso. Purchè però essa richiesta e domanda si faccia entro il termine dato a provare in causa, dopo il quale nessuna parte possa essere ulteriormente costretta al Compromesso in quella causa.

E nel detto termine, come si dice di sopra, si costringano le parti ad eleggere gli arbitri, e gli arbitratori, in modo che ogni parte possa e debba eleggere dal canto suo uno legittimamente non sospetto all'altra parte, e la suspicione si lasci all'arbitrio dei Capitani, nonchè ad eleggere il terzo arbitro ed arbitratore comune insieme ed una volta sola in principio coi sopradetti arbitri ed arbitratori, di maniera che venga eletto addirittura il terzo, se ambe le parti non siano concordi sopra un solo arbitro od arbitratore.

E se esse parti non saranno concordi ad eleggere il terzo, ne sia eletto uno dai Capitani, non sospetto alle parti.

E queste siano costrette a compromettere negli stessi arbitri, ed arbitratori, eletti come si dice piu' sopra, sul diritto, sul fatto, sulla verità, e sull'equità, omessa ogni solennità e sostanza di legge.

Tali arbitri, ed arbitratori, e il terzo siano costretti a terminare e finire le anzidette questioni entro due mesi dal giorno del Compromesso fatto, sotto la multa di dieci lire per ognuno di loro, da applicarsi alla Camera del Comune, nella quale s'intenda che siano di pien diritto, senz'altro.

E nondimeno, se non avranno terminate esse questioni, entro lo spazio di due mesi, siano costretti dai Signori Capitani realmente e personalmente, anche cominciando dalla detenzione della persona, a terminare le dette questioni e differenze entro un altro mese.

E la sentenza, gli arbitrati, e Lodi dei suddetti arbitri, ed arbitratori, e del terzo, e della maggioranza, anche contraddicendo, od appellando la minoranza, però ricercata, valgano e tengano, e si mandino realmente e personalmente ad esecuzione, secondo la volontà di colui, in cui favore sono stati dati, rimosso l'ufficio del giudice, ed ogni mezzo di legge; ed ogni appello, e nullità, ed ogni difesa, ed ogni eccezione, sotto l'anzidetta multa da togliersi effettivamente al Giudice che sia stato negligente a fare tale esecuzione.

Salva però la restituzione in intero ai minori di quattordici anni, sulla quale si proceda, come si dice di sotto, dei Minori che reclamano, e fanno ricorso.

E tutte e singole le predette cose abbiano luogo nei Compromessi fatti o da farsi, in assenza dei Capitani, senza alcuna loro anteriore coazione, ed ordine di farlo.

Però nessuna donna, o figlio, o figliuola di lei, per virtu' della presente legge, sia astretta a compromettere lite, questione, o discordia, che avesse per la sua dote, o per legato fattole per dote, o in occasione di dote, o per aumento di essa, od anche per donazione per causa di nozze.

Nessuno altresì possa essere obbligato in nessuna delle predette cose a compromettere in genere, od in ispecie, sopra una cosa sulla quale fosse stato già giudicato, e la sentenza fosse passata in cosa giudicata, e fosse od avesse un istromento di guarentigia, o di confessione, o apparisse un precetto in seguito a confessione secondo la forma degli Statuti della detta Terra, o di deposito, testamento, od altra ultima volontà, o Lodo, od arbitrato dato una volta, che sia passato in cosa giudicata, e nelle cause in cui fosse decorsa la prescrizione legittima, legale e di diritto comune. Salvo però che la parte che si fonda sul testamento, o le altre cose sopradette, non volesse procedere per via della presente legge, il che vogliamo che possa farlo.

E che secondo la forma del presente Statuto si possa fare il Compromesso, una, e piu' volte, e tante, quanto sarà opportuno, fino a tanto che le questioni, e le controversie così compromesse saranno terminate e decise.

E in questi ricorsi, se accadrà di farli piu' volte, debbano osservarsi tutte e singole le norme espresse nel primo coi medesimi modi, tempi, e pene, come sopra.

Ed ognuno che negasse la parentela per ragion della quale si chiedesse di fare il Compromesso, sia condannato issofatto in dieci lire di denari, se in seguito la fosse provata per fama almeno con quattro testimoni.

Questi arbitri, ed il terzo arbitro, eletti come si è detto di sopra, siano astretti dai Signori Capitani cogli opportuni mezzi di legge ad accettare detto Compromesso, sotto pena di cinque lire da applicarsi alla Camera del Comune effettivamente, e colla detenzione personale.

Se però sarà allegata e provata una giusta causa di infermità, assenza, o povertà, cioè che non avessero in beni il valore di cento lire di danari, od avessero due arbitrati pendenti, o fossero ufficiali dei Signori Capitani della Terra, o Castelli della medesima, o fosse allegata e provata altra causa di giusto impedimento, allora i Signori Capitani debbano prendere cognizione sommaria, e dentro tre giorni da quello del rifiuto, ed eccezione fatta, terminare e provvedere di eleggerne un altro, se sarà di bisogno, rimossa ogni altra eccezione ed appello.

Se poi una della parti accorgendosi d'essere stata lesa dal Lodo, vorrà ricorrere, possa entro cinque giorni prossimamente successivi dal giorno del primo Lodo fatto e della cognizione di esso presentarsi di Capitani, e dichiararsi gravato, e chiedere che si faccia un nuovo compromesso. Nel qual caso i Signori Capitani sieno tenuti, e debbano nuovamente costringere le parti dentro altri cinque giorni, da quello del ricorso e della domanda fatta, a fare di nuovo Compromesso sopra la suddetta lesione e revisione del Lodo nel modo, e nella forma ad arbitrio e con la pena e qualità espressa nel primo.

Il quale duri, e debba durare per un mese, e dentro detto termine i Capitani costringano gli arbitri, ed il terzo arbitro a dichiarar su di esso e collaudare.

E collaudato e definito, sia effettivamente dai Signori Capitani mandato ad esecuzione, rigettando ogni eccezione.

E se avverrà che questo secondo Lodo dato, o da darsi dai detti arbitri ed arbitratori, o da un terzo, o piu', sia stato o sia contrario al primo, o da quello discordi in modo che non sia conforme, la parte contro la quale sarà stato fatto possa chiedere che sia riveduto nuovamente da altri arbitri come sopra, dentro tre giorni da quello del Lodo fatto. Ed in questo caso i Capitani abbiano l'obbligo di costringer le parti a far di nuovo il Compromesso dentro altri tre giorni nel modo, e forma, ed arbitrio, e qualità e pene soprascritte e ripetute nei singoli Capi.

Il qual terzo Compromesso duri solo per venti giorni susseguenti, da contarsi dal giorno che fu fatto, e dentro questo termine gli arbitri e gli arbitratori sieno costretti con tutti i mezzi opportuni, ed anche colla detenzione personale, a finire, e sentenziare sopra detta revisione e i Lodi fatti, sotto le pene prescritte di sopra, da imporsi tanto ai Capitani, quanto agli arbitri, ed agli arbitratori.

E quello che dagli arbitri sarà stato collaudato, o dichiarato, rimuovendo tutte le eccezioni, difese, appelli ed opposizioni, si eseguisca esattamente in modo che quindi nessuno ulteriormente si oda.

E tutte le predette cose s'intenda che abbiano luogo anche nelle cause pendenti in cui non siasi ancora proceduto alla concessione del termine a provare come sopra.

Essi arbitri ed arbitratori però debbano aver per loro salario dalle parti compromettenti, vale a dire, da ogni parte, un soldo per ogni lire, se la lite sarà stata da un ducato in su, fino a venticinque lire.

E da indi in su fino a cento lire sei danari per ogni lire. E da indi in su qualunque sia la somma, quattro denari per ogni lire, purchè non ecceda due ducati, e se interverrà il terzo arbitro, questo salario si divida ugualmente fra loro.

E sei i Capitani saranno negligenti a condannare ed esigere le sopra dette multe, incorrano nelle pene di cento soldi di danari da togliersi dal loro salario, non derogando col presente statuto ad un altro fatto sotto la rubrica "della sommaria cognizione delle cause" il quale vogliamo che rimanga nel suo pieno vigore.

Che i legati della moglie al marito siano computati nel lucro proveniente dallo statuto.

RUBRICA LXI.

Stabiliamo ed ordiniamo, che i legati fatti dalla moglie al marito nel testamento, o nei codicilli, od altrimenti lasciati in causa di morte, siano computati, nella parte del lucro, che il marito fa sui beni della moglie; secondo la forma dello statuto, il quale prescrive che il marito lucri la terza parte della dote.

Del lucro dotale da applicarsi ai mariti.

RUBRICA LXII.

Siccome nel menar moglie accade che si facciano molte spese, e ad ogni modo per maggiormente favorire i matrimoni, decretiamo ed ordiniamo, che premorendo la moglie senza figli, il marito luci la terza parte della dote.

Se essa poi avesse lasciato figli da altri matrimoni, il marito luci solo il quarto della dote, se la detta moglie, oltre la dote, non avesse avuto altri beni di considerevole quantità, attesa la condizione della donna, nel qual caso benchè vi siano figli da altri matrimoni, il marito luci la terza parte come nel primo caso, derogando col presente Statuto alla disposizione della legge hac edictali C. de secund. nupt. (C. v, 9,6) e a qualunque altra che faccia in contrario. E le anzidette cose abbiano luogo se la donna sia viripotente, e se sarà andata a casa il marito, o questi sarà andato ad abitare con essa.

Tal lucro sia diviso fra quelli in misura della concorrente sopportazione dell'onere.

Del diritto delle vedove agli alimenti.

RUBRICA LXIII.

Decretiamo, ed ordiniamo, che in ossequio al precedente matrimonio, le mogli condotte in casa dei mariti, ed abitanti con essi, se dopo la loro morte non abbiano onde potersi condecientemente alimentarsi, debbano avere dagli eredi del marito gli alimenti od un supplemento d'alimenti sui beni di essa, ad arbitrio di proboviro, considerate le forze dell'eredità, e la condizione della donna.

Della successione ab intestato; esistendo i maschi, le femmine non succedano.

RUBRICA LXIV.

Stabiliamo, e colla presente Legge decretiamo e confermiamo per la conservazione delle famiglie, e delle parentele, o ceppi della casa, la cui dignità ed onore si conserva per mezzo dei maschi, imitando ciò che si osserva in Italia, per comune e pubblico bene, mossi oltre a ciò e propensi pel consentimento e volontà degli altri, come altre volte fu tenuto nel General Consiglio della nostra Terra di San Marino, che per l'avvenire le femmine e i discendenti da esse per linea femminile, non siano ammesse a succedere al padre, e agli altri ascendenti per linea paterna morti senza testamento, se vi siano figli maschi, o nepoti discendenti per linea mascolina dei medesimi. A questi soltanto essi succedano, purchè le sopradette femmine sui beni dei suaccennati parenti, dalla cui successione ed eredità dicansi escluse, siano congruamente e competentemente dotate, secondo le forze del patrimonio e la quantità o qualità dei beni e la condizione delle persone, sino almeno alla quantità della loro legittima.

E le predette cose s'intenda che abbiano luogo pel presente e per l'avvenire.

Di quelli che ricevono le caparre.

RUBRICA LXV.

Chiunque riceverà o darà caparra in occasione di qualche contratto, sia tenuto ad eseguirlo.

Altrimenti paghi per pena il doppio di esse caparre, e sia obbligato a compiere ad ogni modo il detto contratto. Che il venditore sia obbligato ad offrire al proprietario da due lati.

RUBRICA LXVI.

Decretiamo, ed ordiniamo, che qualunque voglia vendere un immobile nella Curia o Distretto di San Marino, sia obbligato ad invitare il piu' vicino che possieda presso l'immobile da vendere per due lati, e sia costretto, se vuol comprare la detta roba, vendergliela per lo stesso prezzo, che avrà trovato da altri: diversamente se non si sia fatta tale interpellanza, la vendita sia per legge nulla ed irrita, nonostante qualunque altra cosa che si faccia in contrario.

Dichiarando che si debbano invitare quei confinanti e vicini piu' prossimi che confinano per maggior larghezza e misura.

E se confinassero due o piu' in misura eguale, sia in facoltà di chi vuol vendere, di vendere a chi gli piacerà meglio, se uno di essi non fosse confinante da piu' lati nel qual caso sia preferito agli altri.

E con ordine successivo siano interpellati gli altri secondo la maggiore attinenza.

E pel prezzo sia obbligato di aspettare chi vuol comprare pel termine da stabilirsi dai Signori Capitani.

I quali debbono considerare il bisogno del venditore, la somma del prezzo, e la condizione della persona che vuol comprare, purchè l'anzidetto termine non passi il mese; ed altrimenti la vendita fatta sia nulla, e si presuma che sia stata stipulata con dolo e frode, ancorchè sia stata confermata col giuramento.

Del registro delle scritture da prodursi in qualunque giudizio.

RUBRICA LXVII.

Stabiliamo, che il Cancelliere del banco della Terra di San Marino, che pro-tempore sarà in ufficio, sia tenuto e debba registrare ordinatamente tutte e singole le scritture per intero, che si producessero avanti ai Capitani, tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali, miste, e del danno dato, e per la scrittura che non avrà registrato non possa ricevere alcuna paga, e sia rimosso affatto dall'ufficio, e in luogo di lui sia surrogato un altro.

Dall'anzidetta registrazione però eccettuiamo gli atti pubblici, ossia le copie pubbliche degli atti fatti in altra Curia, sia con istanza, sia davanti altri Giudici, od ufficiali, od arbitri, od arbitratori, i quali si producessero avanti ai Capitani. Di questi basti scrivere in atti la produzione distinta e certa, secondo la legge, dimodochè la possa apparire dal contesto di tali prodotte, e tutti gli atti si scrivano estesamente e per ordine nei libri come sopra.

La paga che poi deve avere il Cancelliere suddetto per esse scritture registrate e poste negli atti, la limitiamo e tassiamo in questo modo. Cioè:

Per gli atti e le scritture, come si è detto, registrate e poste a libro, abbia due soldi per ogni carta, e questa debba contenere cinquanta righe, o versi, ed ogni linea, o verso, debba contenere dodici parole.

E se la scrittura sarà piu' breve o piu' lunga, si paghi sempre ratatamente.

E questo oltre alla mercede dovuta per la produzione di esse scritture.

E ciò stesso vogliamo che si osservi dai Cancellieri deputati nelle Cause d'appello.

Delle tasse degli istrumenti e dei testamenti.

RUBRICA LXVIII.

Perchè le persone non possano venir aggravate oltremodo per l'estrazione degli istrumenti, e dei testamenti, e di altri atti di ultima volontà, stabiliamo utilmente con la presente legge, che i Notari di San Marino, e del suo contado, giurisdizione, e distretto, ed anche altri Notai forastieri, che dimorano ivi ed altrove, in loro mercede per la restituzione dei detti istrumenti e testamenti debbano ricevere i salari qui sotto stabiliti, e non piu'; e cioè:

Per ogni contratto od istrumento ascendente alla somma di venticinque lire, e da indi in giu', otto soldi.

Da venticinque lire in su, fino a cinquanta, dodici bolognini.

Da cinquanta in su, fino a cento, sedici soldi.

Da cento in su, fino a duecento, venti soldi.

Da duecento in su, fino a cinquecento, quaranta soldi.

Da cinquecento in su, fino a mille, cinquanta soldi.

Da mille in su, qualunque sia la quantità o somma, quattro lire.

E per ogni istrumento di rinnovazione, secondo la consuetudine fin qui osservata.

E ciò quando gli anzidetti istrumenti sono in forma comune.

Se poi passassero la forma comune, abbiano e possano avere oltre la precitata tassa per ogni istrumento riferendo cosa per cosa sino al quarto oltre l'anzidetta quantità.

Dei testamenti poi, o di altri di ultima volontà, abbiassi considerazione al valore o stima dell'eredità e della scrittura. Ciò considerato, il Notaro per la pubblicazione debba ricevere il salario e la mercede in questo modo, cioè:

Per un testamento, od altro atto di ultima volontà, di cui il valore dell'eredità sia di cento lire, o da indi in giu', sedici soldi.

Da indi in su fino a dugento lire, ventisei soldi.

Da indi in su fino a quattrocento lire, quaranta soldi.

Da indi in su fino a seicento, tre lire.

Da indi in su fino a ottocento lire, settanta soldi.

Da indi in su fino a mille, quattro lire.

Da indi in su fino a mille e dugento lire, quattro lire e mezzo.

Da indi in su fino a mille e quattrocento, cinque lire.

Da indi in su qualunque sia la somma, due ducati d'oro, se fra le parti ed il Notaro non siasi convenuto diversamente.

Della spedizione delle cause e loro istanza.

RUBRICA LXIX.

Decretiamo, ed ordiniamo, che nelle cause civili, e civilmente promosse ed intentate, i Signori Capitani siano obbligati ad espedirle dentro ottanta giorni utili con sentenza assolutoria, o condannatoria.

E se dentro il suindicato tempo non le espediranno, l'istanza di esse s'intende prorogata a dieci giorni.

Se le precitate cause non saranno espedite in questo termine, collo scadere l'istanza, s'intendano perente.

Se poi vadano perente per negligenza e fatto dei Capitani, questi incorrano issofatto nella pena di cinquanta lire per ognuno, ed ogni volta, da applicarsi alla Camera del Comune.

Ed in ogni modo siano tenuti alla rifazione issofatto dei danni, delle spese, e degli interessi alla parte offesa.

Le quali cose abbiano luogo, in questo caso di spese e d'interessi, come sopra, anche se l'istanza sia decaduta per negligenza della parte, nonostante qualunque altra disposizione.

Di quelli che comprano nel mercato o nelle fiere.

RUBRICA LXX.

Quelli che comprano bestie, ed altre cose mobili pubblicamente e palesemente nel mercato, o nelle solite fiere della Terra di San Marino, come che le cose comprate appartengano ad altri, non siano tenuti però a restituirle, se prima non si restituisca loro il prezzo pagato, e colui che compra in tal modo pubblicamente, si presuma compratore di buona fede.

Dei libri dei mercati e degli artieri, e quanta fede si debba ad essi.

RUBRICA LXXI.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che i libri dei mercati, e degli artieri del Comune della Terra di San Marino, e suo contado e distretto, se saranno intitolati ed approvati dai Capitani e dal Consiglio dei XII della detta Terra, nonchè segnati col bollo e sigillo del Comune, colla numerazione delle carte ad una, ad una dal principio sino alla fine, e puramente, e legalmente, senza frode veruna e senza aggiunte o soppressioni, trovino fede e si presti credenza ad essi e a qualunque partita solo e sino alla quantità di uno scudo in tutto, con il giuramento però da deferirsi dai Capitani e dal detto Consiglio al mercante, od artiere, nel tempo dell'approvazione ed intitolazione di detto libro.

Da uno scudo poi in su, sino alla quantità di dieci lire, abbia parimenti fede colla sottoscrizione di un testimonio degno di fede.

Da indi in su abbia pur fede qualunque sia la quantità, purchè in esso od in essi libri apparisca la sottoscrizione di mano del debitore, che si confessi tale, o sottoscrizione di due testimoni degni di fede approvanti la somma contenuta e segnata in esso libro.

Che i creditori del Comune non siano uditi dopo tre anni.

RUBRICA LXXII.

Affinchè le ragioni del Comune della Terra di San Marino non restino lungamente in sospenso, avvenendo qualche volta che per il lungo tempo alcuni asserendo di essere creditori del Governo spessissimo siano stati pagati, e per questo lungo tempo il Comune non possa ne voglia provarlo, ad ovviare alle frodi e a togliere l'occasione di abuso verso di esso, stabiliamo ed ordiniamo, che chiunque per qualche ragione o causa fosse creditore o dovesse conseguire da detto Governo qualsivoglia somma di danaro od altra cosa, debba, dentro sei mesi dal giorno del debito contratto farsi segnare creditore nel libro del Comune dal Segretario pro-tempore della Terra, e dentro un anno da cominciarsi e finirsi come sopra, debba avere cavata la bolletta del suo credito.

Diversamente, passati i detti termini e tempo senza fare od osservare quel che si è detto, non sia udito piu', e si presuma pagato e soddisfatto, se non apparisca in iscritto che esso creditore entro quel tempo non abbia protestato che il tempo per lui non decorra avendo citato formalmente il Procuratore del fisco.

Aggiungendo che il Segretario anzidetto non possa nè voglia anche per ordine e commissione dei Signori Capitani scrivere tali crediti nei libri, passato l'anno, sotto pena della privazione di tutti gli ufficii governativi della detta Terra.

E i Capitani, che pagheranno, o faranno pagare tali debiti contro la forma della presente legge, siano costretti issorfatto dai successori a restituire al Comune il doppio della somma pagata.

Che i forastieri non acquistino la cittadinanza e il domicilio per decorso di tempo.

RUBRICA LXXIII.

Essendochè interessi alla Repubblica che siano suoi cittadini ed abitanti soltanto quelli, che ne son degni per bontà di costumi ed onoratezza, decretiamo, che nessuna persona forastiera, di qualsivoglia qualità, possa diventare, chiamarsi, od intendersi cittadino, terriere od abitante della Terra di San Marino, o suoi Castelli ancorchè avesse abitato in questi luoghi, o territorio, e contado continuamente per lo spazio di cento anni, ed ivi avesse tenuto la sua sede colla maggior parte delle sue sostanze, possedendo anche beni immobili.

Anzi nonostante il decorrere del tempo e le altre cose premesse, rimanga e s'intenda forastiere con tutta la sua famiglia; e alle loro persone si applichino tutti gli Statuti della predetta Terra, e il diritto comune che parlano dei forastieri.

Volendo che acquistino il domicilio e la cittadinanza della sunnominata Terra e degli altri luoghi, come si è detto, soltanto quelli, ai quali sia stato ciò concesso peculiarmente per mezzo

di pubblica scrittura dai Capitani e Consiglieri dei XII pro- tempore, secondo la forma delle leggi che trattano dell'acquistare la cittadinanza e il domicilio e del fare i cittadini.

Della domanda del consulto del sapiente.

RUBRICA LXXIV.

Ad evitare ogni materia di suspicione, che potesse sorgere fra quelli che litigassero avanti i Signori Capitani della Terra di San Marino, decretiamo, e stabiliamo, che sia lecito a qualunque litigante, in qualsivoglia parte del giudizio, in cui per diritto canonico, o civile si possa appellare, ed anche sul fatto e nella causa principale tanto prima, quanto dopo data la sentenza se appellerà, di domandare il voto di un Giudice sapiente non sospetto, ed i Signori Capitani siano obbligati sotto pena di cinquanta scudi, ammettere tale domanda di consulto, e secondo quello giudicare.

Altrimenti tutto ciò che sarà fatto in altro modo, sia di nessun momento.

Questo consulto si debba concedere a spese del petente da rifarsi però dalla parte avversa, in caso di soccombenza.

Purchè la parte che chiede il voto del consultore faccia il deposito del salario e della mercede del messo entro due giorni, da contarsi dal giorno della domanda del consulto e della tassazione del salario.

Diversamente la succitata domanda del consulto non abbia seguito, e non sia di alcun valore

Ed il Giudice possa procedere nella causa, come gli piacerà. Il quale salario del consultore e del messo, come sopra, debba essere tassato dai Signori Capitani, purchè non passi le somme infrascritte, cioè se il voto sarà chiesto prima della sentenza definitiva, pel consultore non possa passare due ducati. E nella definitiva il doppio.

E la mercede del messo venga tassata secondo la distanza del luogo, e l'intervallo del tempo, che starà per avere il voto.

E debbano essi Signori Capitani commettere la causa ad un sapiente, di cui le parti sieno concordi, e chiunque ne alleggerà qualcuno sospetto, debba specificarne la ragione, e non basti allegare la suspicione in genere.

Al Consiglio del sapiente le parti si acquietino, a meno che quella, a cui fosse contraria, non vi si acconciasse, e volesse a proprie spese un altro consulto, il quale si deve concedere.

E se i consulti fossero contrari, si ricorra al Consiglio dei XII, il quale opportunamente provvederà.

In guisa però che nelle sentenze definitive, non ostante il consulto, sia lecito a qualunque delle parti appellare, reclamare ed invocare la nullità, conforme alle costituzioni della Santa Madre Chiesa sull'appello e nelle querele, e sui reclami di nullità.

In primo luogo decretiamo, stabiliamo ed ordiniamo, che in avvenire chiunque in una causa vorrà chiedere il consulto di un sapiente, lo possa e debba chiedere, ed i Signori Capitani siano tenuti a concederlo ogni volta prima della sentenza, purchè non si chieda nel giorno, pel

quale la parte, o le parti saranno invitate dai Signori Capitani, o per loro commissione citate ad udire la loro volontà, o sentenza, nel qual caso se una parte chiederà in quel giorno, il giudice non sia obbligato, nè possa dare e concedere di domandare il consulto, ma debba procedere alla espedizione della sentenza.

E se avvenga che le citazioni non si diano in quel giorno, si possa chiedere ancora il detto consulto, purchè non si domandi nel giorno che si deve proferire la sentenza.

Parimenti decretiamo, stabiliamo, ed ordiniamo, che qualunque ha chiesto fin qui, e chiederà per l'avvenire che la causa od un articolo di essa si commetta o si decida secondo il consiglio del sapiente, sia obbligato, e debba attualmente esibire e produrre avanti ai Signori Capitani della Terra di San Marino, innanzi ai quali sarà stato chiesto il consiglio, tutti gli atti e le proprie ragioni entro il termine di otto giorni da quello del parere richiesto, affinchè si possano mandare al consultore pel parere domandato.

Il qual termine di otto giorni, in caso che sia avvenuto per colpa del Notaro rogato degli atti, che una parte non abbia potuto aver copia degli atti, di che però si debba far fede con giuramento del Notaro rogato degli atti, cioè che sia avvenuto per sua colpa, possa essere prorogato ad arbitrio di essi Signori Capitani.

Però in modo che non si possa prorogare oltre altri otto giorni, se non per assenza, od altra giusta causa.

Decretando pure che i succitati atti e ragioni esibiti, debbano essere ascoltati dentro altri quattro giorni, dopo quelli indicati di sopra.

E se la parte che chiede il consulto nell'esibire e fare esibire i sopra notati atti si troverà negligente, in qualunque caso la dimanda sia nulla, come è stato detto di sopra.

Così stabiliamo, ed ordiniamo, che la parte che in una causa, e alla presenza di essi Signori Capitani, domanderà il consulto del sapiente, sia tenuta, e debba, nel termine di quattro giorni, da quello dell'udienza degli atti fare, ed in effetto curare in guisa che il messo eletto per mandare per detto parere si metta in cammino, e parta dalla Terra per averlo, ed insieme abbia obbligo e dovere, dentro un termine competente da stabilirsi dai Capitani, considerata la distanza del luogo, o della città di esibire gli atti uditi, cosicchè il consulente possa espedito la causa.

E se nelle predette, od in qualcuna delle predette cose, la parte che chiede sarà negligente, la dimanda del consulto non abbia seguito.

Decretando eziandio che il presente capo si intenda alle dimande del consulto finora fatte, nelle quali il messo non è ancora partito per recarsi dal consultore, e nelle quali gli atti allo stesso non sono stati ancor presentati.

Dichiarando che questa legge di chiedere il voto del sapiente abbia luogo soltanto nelle cause da cento soldi in su, sotto pena di dieci lire per essi Capitani, da esigersi dai loro successori, se nelle predette cose saranno stati negligenti.

Se poi nessuno delle due parti domanderà il voto, gli stessi Signori Capitani d'ufficio, ad istanza delle parti o di una di esse, citata però l'altra ad udire la sentenza, e alla presenza di

esse, proferiscano, e promulghiamo la sentenza definitiva come ad essi sembrerà conforme a diritto.

Che se ad essi Capitani piacerà e sembrerà opportuno, per poter giudicar meglio e con piu' giustizia, di sentire un giureconsulto, possano costringere tutte e due le parti litiganti a fare il deposito, e provveder loro le spese occorrenti per avere il voto, e la mercede competente.

Volendo, ed ordinando, nei casi anzidetti, e nelle cause eccedenti la somma di cento soldi, richiedersi la stessa prova, che si ricerca, e si deve nelle cause maggiori per diritto comune, cui col presente Statuto non vogliamo che sia derogato quanto alle sopra delle prove.

E le predette cose abbiano luogo, e si osservi, come si fa, il modo di procedimento, quando non apparisca del debito un pubblico Istromento, e perciò si proceda per via ordinaria.

Volendo ancora che se l'ultimo giorno delle suindicate dilazioni fosse feriato, tale dilazione data, come s'è detto di sopra, cada, e s'intenda che cada nell'altro giorno giuridico immediatamente seguente.

Del salario dell'Avvocato e del Procuratore.

RUBRICA LXXV.

Affinchè qualunque persona anche illetterata possa meglio interpretare ed intendere, n'è piaciuto di scrivere la presente legge in lingua volgare a comune utilità di tutti gli uomini indotti.

Vogliamo dunque, e statuiamo, ed ordiniamo, che il patrocinio dell'Avvocato in una causa civile ordinariamente agitata d'importanza di cinquanta libbre, o meno sia due bolognini per libbra, e da cinquanta libbre in su, sino alle cento libbre, abbia per le prime cinquanta libbre il salario suddetto, e per l'avanzo un bolognino per libbra solamente.

Ma se l'importanza della causa passerà la quantità di cento libbre, si debba prima il salario corrente per le cento libbre, e per il resto, sia quanto si voglia la somma, quattro quattrini per libbra.

Con questo però, che il salario, e patrocinio non possa mai passare la quantità di venticinque scudi mozzi.

Nelle cause sommarie, ed esecutive si debba all'Avvocato la metà solamente di quello si dovrebbe rispettivamente nelle cause ordinarie, come di sopra.

E cause sommarie, s'intendano, quanto a questo effetto, tutte quelle cause, che si spediranno senza legittima contraddizione della parte, e senza che sopra ciò si faccia processo, e si esaminano testimoni.

E similmente le cause che si facessero sopra precetti non ridotti alla via della ragione.

Ma se fossero alla via della ragione s'attenda poi alla natura della causa, come di sopra si è detto.

E similmente s'intenda sommaria ciascuna causa, nella quale si proceda in contumacia.

Ed ogni articolo incidente, o emergente, o interlocutorio s'intenda confuso con la causa principale, nè si debba per quello altro salario.

Nelle cause di servitu' dedotte principalmente in giudizio si debbano all'Avvocato libbre dodici, ma se per via di eccezione libbre sei.

Qual salario di libbre dodici si debba all'Avvocato anco nelle cause, nelle quali non si tratta di alcuna certa, o determinata quantità.

Nelle cause d'appellazioni da interlocutorie in cause ordinarie, si debba all'Avvocato il medesimo salario che nelle cause esecutive.

Nelle esecutive, o sommarie, la metà meno.

Nell'appellazioni da diffinitive il salario dell'Avvocato sia la terza parte meno rispettivamente, che per la causa principale civile, o criminale.

Nelle cause di esecuzione di sentenza intervenendo il medesimo Avvocato, se non si contraddirà, o il reo sarà contumace, si debba la sesta parte del salario dovuto per la causa principale.

Ma se sarà contraddetto la quarta parte. Ed intervenendo nuovo Avvocato se gli debba l'intero salario della causa esecutiva, come di sopra.

Nelle cause criminali dove si tratta di pena della vita, abbia l'Avvocato scudi sedici mozzi.

E dove di pena di esilio, confine, galera, corda, mutilazione di membri, o d'altra corporale, abbia scudi dieci mozzi.

Ma se di pena pecuniaria, o confiscazione de' beni, abbia come di sopra nelle cause civili ordinarie.

E se di pena parte pecuniaria, e parte corporale, abbia il salario rispetto ad una sol pena di quelle secondo la tassa suddetta a sua elezione.

Ma se di pena arbitraria, s'attenda la pena che si arbitrerà.

E se accadesse che ne seguisse assolutoria, s'attenda l'arbitrio fatto altre volte in simili casi, quale si trovasse differente, s'attenda il minore.

E se non si trovasse il caso seguito, si proceda da simili a simili considerata la gravità o lievità del fatto secondo la suddetta tassa.

Quanto ai Procuratori, e loro salario, s'osservino le medesime regole, e i modi suddetti, eccetto che debbano sempre avere la terza parte manco in ciascuna causa dell'Avvocato, nè possano pretendere, nè dimandare piu' dei due terzi.

Dichiarando, che i salari suddetti si debbono intieri per tutta la causa, ma se occorresse che la causa in alcun modo non andasse innanzi, o non intervenisse l'Avvocato, o Procuratore, se non sino alla produzione del libello inclusivamente, si debba solo la terza parte.

E se sino alla produzione de' capitoli, o recezione, ed esaminazione de' testimoni, la metà.

E se sino alla conclusione della causa, e allegazione in jure esclusivamente, due terzi.

E se sino fatta la conclusione della causa, e le allegazioni in jure, si debba il salario intiero, ancorchè non ne seguisse sentenza, nè si procedesse in alcun modo piu' innanzi.

Ma seguitando la causa sino al fine, debba la terza parte del salario alla contestazione, o quasi, della lite. L'altra terza parte, fatte l'allegazioni in jure. E l'altra dopo la sentenza.

Dichiarando che non sia differenza alcuna tra Avvocati e Procuratori degli attori, o rei.

E se alcuno conducesse piu' Avvocati o Procuratori in una causa, debba dare a ciascuno il salario intiero.

Ma in caso di ripetizione di spese dall'avversario, non possa ripetere se non un salario solo.

E se occorresse di condurre, o mandare l'Avvocato fuori della Terra, se gli debba dare, oltre il patrocinio ordinario, uno scudo mozzo per ciascun giorno per suo viatico, e la spesa del vitto per sè e servitore, e la vettura e spesa del cavallo.

Ed il Procuratore in questo caso debba avere, oltre il suo patrocinio, come di sopra, mezzo scudo mozzo il giorno, e la spesa, come di sopra si è detto dell'Avvocato.

Intervenendo poi in un giudizio, e causa sola, piu' attori, o rei, se due, paghino un salario e mezzo secondo le presente tassa.

Ma se tre, o piu', paghino due salari, e come se fossero due cause tali.

La tassa dei suddetti patrocini si faccia da un Notaro perito, da eleggersi comunemente dalle parti, qual consideri ed attenda il valore della cosa dimandata.

E nei giudizi divisori, quello che le parti dimandano assegnarsi.

Qual Notaro non possa fare tassa alcuna senza il consiglio del Giudice della causa, e senza il suo giuramento appresso gli atti.

Dalla qual tassa si possa reclamare fra tre giorni, e il Giudice commetta la revisione di essa ad un altro Notaro non sospetto.

Nè si possa piu' reclamare, ma si eseguisca realmente e personalmente senza alcun ordine di ragione.

Proibendo a ciascuno far patto alcuno sopra detti patrocini, o esigere oltre la presente tassa, sotto pena della privazione dell'ufficio dell'avvocazione e procurazione, e altre pene ad arbitrio del nostro General Consiglio, oltre la perdita de' salari e mercedi che potessero pretendere in detta causa.

Proibendo anco agli Avvocati di dettare atti ai Tribunali de' Giudici, e fare l'ufficio de' Procuratori, sotto la pena d'uno scudo per ciascun atto per la prima volta, e se piu' d'una volta contravverranno, della sospensione dall'avvocazione per sei mesi.

Nè saranno perciò pagati dalla parte dell'ufficio suddetto del Procuratore.

FINE DEL LIBRO SECONDO.